Supplemento ordinario alla "Gazzetta Ufficiale" n. 65 del 18 marzo 2004 - Serie generale

Spediz. abb. post. 45% - art. 2, comma 20/b
Legge 23-12-1996, n. 662 - Filiale di Roma

GAZZETTA UFFICIALE
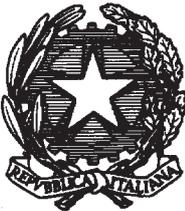
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA | **Roma - Giovedì, 18 marzo 2004** | SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 06 85081

N. 48

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA

DECRETO 1° marzo 2004.

Istituzione dell'Università telematica non statale «Guglielmo Marconi».

S O M M A R I O

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA

DECRETO 1° marzo 2004.

Istituzione dell'Università telematica non statale «Guglielmo Marconi».

IL MINISTRO DELL'ISTRUZIONE
DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA

Visto il regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168;

Vista la legge 19 novembre 1990, n. 341;

Vista la legge 29 luglio 1991, n. 243;

Vista la legge 15 marzo 1997, n. 59;

Visto il decreto ministeriale 3 novembre 1999, n. 509, con il quale è stato approvato, ai sensi dell'art. 17, comma 95, della legge 15 maggio 1997, n. 127, il regolamento recante norme sull'autonomia didattica degli atenei;

Visto il decreto ministeriale 4 agosto 2000 con il quale sono state determinate le classi delle lauree universitarie;

Vista la legge 19 ottobre 1999, n. 370;

Visto il piano di azione della commissione dell'Unione europea del 24 maggio 2000 e 28 marzo 2001 «Piano d'azione e-learning - Pensare all'istruzione di domani»;

Vista la risoluzione del Consiglio dei Ministri istruzione dell'Unione europea del 13 luglio 2001 sull'e-learning (2001/C 204/02), la quale, tra l'altro, incoraggia gli Stati membri a esprimere nuovi metodi e approcci di apprendimento e a promuovere la mobilità virtuale e progetti di campus transnazionali virtuali;

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

Vista la decisione n. 2318/2003/CE del 5 dicembre 2003 del Parlamento europeo e del Consiglio recante l'adozione di un programma pluriennale (2004-2006) per l'effettiva integrazione delle tecnologie dell'informazione e delle comunicazioni (TIC) nei sistemi di istruzione e formazione in Europa (programma e-learning);

Preso atto che la predetta proposta di decisione intende supportare, anche con specifiche risorse, le iniziative degli Stati membri dell'Unione europea nel settore della formazione a distanza e, nell'ambito dei settori prioritari di intervento, quello universitario;

Vista la legge 27 dicembre 2002, n. 289, recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2003) ed in particolare l'art. 26, concernente le iniziative in materia di innovazione tecnologica;

Considerato che il comma 5 del predetto art. 26, stabilisce che «con decreto del Ministero dell'istruzione dell'università e della ricerca, adottato di concerto con il Ministro per l'innovazione e le tecnologie, sono determinati i criteri e le procedure di accreditamento dei corsi universitari a distanza e delle istituzioni universitarie abilitate a rilasciare titoli accademici, ai sensi del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509, al termine dei corsi stessi, senza oneri a carico del bilancio dello Stato»;

Visto il decreto interministeriale 17 aprile 2003 con il quale sono stati definiti i criteri e le procedure di accreditamento dei corsi di studio a distanza delle università statali e non statali e delle istituzioni universitarie abilitate a rilasciare i titoli accademici di cui all'art. 3 del decreto ministeriale 3 novembre 1999, n. 509;

Visto il decreto interministeriale del 25 giugno 2003 con il quale è stato nominato il Comitato di esperti di cui all'art. 5 del predetto decreto 17 aprile 2003;

Visto il decreto ministeriale 3 settembre 2003 con il quale, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 27 gennaio 1998, n. 25, sono stati determinati gli obiettivi relativi alla programmazione del sistema universitario per il triennio 2004-2006;

Vista la successiva nota di indirizzo del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, adottata in data 4 dicembre 2003, prot. n. 1643, con la quale sono stati individuati i contenuti della programmazione universitaria e le indicazioni operative anche con riferimento alla istituzione di nuove università non statali ivi comprese quelle di cui al predetto decreto interministeriale 17 aprile 2003;

Vista l'istanza presentata in data 11 luglio 2003 per la costituzione di una università telematica denominata «Università telematica G. Marconi»;

Preso atto che la predetta istanza è stata integrata da successiva documentazione trasmessa in data 31 ottobre 2003, 11 dicembre 2003 e 5 febbraio 2004;

Visto il parere reso dal Consiglio universitario nazionale nell'adunanza del 18 dicembre 2004;

Visto il parere reso dal predetto Comitato di esperti pervenuto alla Direzione generale per l'università con nota del 14 gennaio 2004;

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

Vista la nota in data 16 febbraio 2004 del Presidente del Comitato tecnico organizzatore dell'Università telematica «G. Marconi» con la quale sono stati forniti esaustivi chiarimenti e puntuali assicurazioni in ordine agli adempimenti integrativi richiesti nei predetti pareri del Consiglio universitario nazionale e del Comitato di esperti;

Rilevato che la programmazione dell'offerta formativa del suddetto Ateneo telematico rispetta, in termini di requisiti minimi strutturali, i criteri ed i parametri definiti dal Comitato nazionale di valutazione del sistema universitario nel proprio DOC 3/03 dell'aprile 2003;

Vista la documentazione allegata alla predetta nota con la quale, tra l'altro, sono stati trasmessi un nuovo schema di Statuto e di Regolamento didattico di Ateneo;

Decreta:

Art. 1.

1. A decorrere dalla data del presente decreto è istituita l'Università telematica non statale «G. Marconi».

2. L'Università è autorizzata ad istituire ed attivare i seguenti corsi di laurea di cui all'art. 3 del decreto ministeriale 3 novembre 1999, n. 509;

- scienze giuridiche (classe 31);
- scienze economiche (classe 28);
- scienze geotopocartografiche, estimative, territoriali ed edilizie (classe 7);
- scienze dell'educazione e della formazione (classe 18);
- scienze del servizio sociale (classe 6);
- lingua e cultura italiana (classe 5);

3. I corsi di laurea di cui al comma 2, per i fini di cui agli articoli 4 e 6 del decreto interministeriale 17 aprile 2003, sono accreditati per il rilascio dei rispettivi titoli accademici al termine dei corsi stessi.

Art. 2.

1. Sono approvati lo Statuto ed il Regolamento didattico di Ateneo dell'Università telematica di cui all'art. 1, allegati al presente decreto.

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

Art. 3.

1. Al termine del terzo e quinto anno, di attività dell'Università telematica di cui all'art. 1, il Comitato nazionale per la valutazione del sistema universitario provvederà ad effettuare una valutazione dei risultati conseguiti, anche sulla base dei rapporti annuali del nucleo di valutazione interno dell'Università stessa;

2. Il presente decreto sarà inviato al Ministero della giustizia per la pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 1° marzo 2004

Il Ministro: MORATTI

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

Università Telematica
"GUGLIELMO MARCONI"

STATUTO

Articolo 1

1. E' istituita la UNIVERSITA' TELEMATICA "GUGLIELMO MARCONI" di seguito denominata Università, con sede centrale in Roma.
2. La UNIVERSITA' "GUGLIELMO MARCONI" nasce con la finalità specifica di dare completa attuazione a quanto affermato dall'art. 27 della Dichiarazione Universale dei diritti dell'uomo in materia di istruzione del 10 dicembre 1948 e dall'art. 34 della Costituzione italiana che garantisce a tutti i cittadini il diritto a ricevere quell'istruzione che contribuisca alla formazione dell'individuo ponendo tutti i capaci e meritevoli in condizioni di svolgere un ruolo utile nella società, di sviluppare la loro personalità e il rispetto per i diritti degli uomini e per le libertà fondamentali.
3. Per il perseguimento di tali obiettivi l'Università "GUGLIELMO MARCONI", ai sensi dall'art. 26 della legge 27 dicembre 2002, n. 289 e del decreto ministeriale 17 aprile 2003, ha il compito primario di svolgere, oltre all'attività di ricerca e di studio, attività di formazione mediante l'utilizzo delle metodologie della formazione a distanza con particolare riguardo alle applicazioni di e-learning. A tale fine l'Università adotta ogni idonea iniziativa per rendere accessibili agli studenti i corsi di studio a distanza e per favorire l'inserimento dei giovani nel mercato del lavoro e lo sviluppo professionale dei lavoratori.
4. L'Università appartiene alla categoria delle istituzioni previste dall'articolo 1, n. 2 del testo unico delle leggi sull'istruzione superiore

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

approvato con regio-decreto 31 agosto 1933, n. 1592 ed è dotata di personalità giuridica.

5. L'Università è autonoma ai sensi dell'articolo 33 della Costituzione e pertanto gode di autonomia didattica, organizzativa, amministrativa e disciplinare in conformità alle leggi ed ai regolamenti generali e speciali sull'ordinamento universitario e nei limiti del presente Statuto.

Articolo 2

1. L'Università è promossa e sostenuta dal Consorzio "TERTIUM", con sede a Roma, che ne assicura il perseguimento dei fini istituzionali e provvede ai relativi mezzi necessari per il funzionamento.
2. Allo sviluppo dell'Università potranno altresì concorrere soggetti pubblici e privati interessati a sostenere l'impegno dei promotori.
3. Al mantenimento dell'Università sono altresì destinate tasse, contributi e diritti versati dagli studenti nonché tutti i beni ed i fondi che ad essa saranno conferiti, a qualunque titolo.
4. Per il perseguimento dei propri scopi istituzionali l'Università sviluppa la ricerca e svolge attività didattiche sperimentali nonché attività a queste collegate, anche con la collaborazione e il supporto di soggetti sia pubblici che privati italiani e stranieri.
5. Per assicurare il costante miglioramento dei propri livelli qualitativi e l'ottimale gestione delle risorse disponibili, l'Università procede alla sistematica valutazione delle attività scientifiche, didattiche e amministrative.
6. Per favorire il confronto su problemi connessi all'attuazione dei propri fini istituzionali l'Università garantisce la circolazione delle informazioni all'interno e all'esterno della propria sede.

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

Articolo 3

Sono organi centrali dell'Università:

a) il Consiglio di Amministrazione;

b) il Presidente;

c) la Giunta;

d) il Rettore;

e) il Senato Accademico;

f) il Nucleo di Valutazione Interno;

g) il Collegio dei Revisori dei conti.

Costituiscono strutture accademiche e di ricerca:

a) i Consigli di Facoltà;

b) i Consigli di Corso di studio;

c) i Dipartimenti.

Articolo 4

Il Consiglio di Amministrazione è così composto:

a) il Presidente del Consorzio TERTIUM o suo delegato;

b) cinque rappresentanti designati dal Consorzio "TERTIUM", di cui almeno due indicati dal Presidente del FOR.COM.;

c) il Rettore;

d) due membri designati dal Senato Accademico tra i professori di ruolo dell'Università;

e) un rappresentante del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca Scientifica;

f) un rappresentante designato da Confindustria;

g) il Direttore generale.

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

2. Possono essere chiamati a far parte del Consiglio di Amministrazione rappresentanti, in numero non superiore a tre, di organismi pubblici e privati i quali si impegnano a versare per almeno un triennio un contributo per il funzionamento dell'Università di importo determinato con delibera del Consiglio stesso.

3. La mancata designazione di una o più rappresentanze non inficia la validità di costituzione del Consiglio.

4. Il Consiglio di Amministrazione nomina tra le componenti di cui alle lettere a) e b) del comma 1, il Presidente del Consiglio di Amministrazione dell'Università, il vice Presidente ed il Segretario, il quale può essere scelto anche al di fuori del Consiglio.

5. I componenti del Consiglio di Amministrazione durano in carica tre anni.

Articolo 5

1. Il Consiglio di Amministrazione svolge attività di programmazione e di indirizzo generale dell'Università e sovrintende alla gestione amministrativa, finanziaria ed economico-patrimoniale, fatte salve le attribuzioni degli altri organi previsti dal presente Statuto.

2. Spetta in particolare al Consiglio di Amministrazione:
   a) determinare l'indirizzo generale di sviluppo dell'Università in funzione delle finalità istituzionali;
   b) decidere sulle questioni patrimoniali dell'Università e provvedere alla approvazione del bilancio di previsione e del conto consuntivo dell'Università;
   c) deliberare l'attivazione o disattivazione dei singoli corsi di studio;
   d) nominare il Rettore;

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

e) provvedere, a maggioranza dei propri componenti, sentito il Senato accademico, in ordine alle modifiche del presente Statuto;

f) deliberare su proposta del Senato Accademico il Regolamento didattico di Ateneo;

g) deliberare, su proposta del Senato Accademico, in merito alle chiamate dei professori di ruolo, alla nomina dei ricercatori, ed alla stipula dei contratti di insegnamento e di ricerca;

h) deliberare sulle assunzioni del personale non docente con qualifica dirigenziale;

i) deliberare il regolamento per il funzionamento dei servizi amministrativi e contabili dell'Università, nonché quello per la disciplina dello stato giuridico e del trattamento economico del personale non docente;

j) deliberare l'attivazione di eventuali sedi decentrate, anche all'estero, nel rispetto della normativa vigente;

k) deliberare sui criteri per la determinazione delle tasse di iscrizione, dei contributi e degli eventuali esoneri;

l) deliberare sui criteri per il conferimento dei premi, borse di studio e di perfezionamento e degli assegni di ricerca;

m) deliberare su ogni altro argomento di interesse dell'Università che non sia demandato ad altri organi;

n) nominare i membri del Nucleo di valutazione interno e approvare il regolamento di funzionamento.

3. Le deliberazioni del Consiglio sono assunte a maggioranza dei presenti. In caso di parità di voti prevale il voto espresso dal Presidente del Consiglio di Amministrazione.

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

4. Il Consiglio di Amministrazione é convocato almeno due volte all'anno, ed ogni qualvolta il Presidente ne ravvisi la necessità, ovvero su richiesta di almeno un terzo dei suoi componenti.

Articolo 6

1. Il Presidente del Consiglio di Amministrazione:
   a) provvede a garantire l'adempimento delle finalità statutarie;
   b) ha la rappresentanza legale dell'Università anche in giudizio;
   c) convoca e presiede le adunanze del Consiglio di Amministrazione e della Giunta ove costituita;
   d) assicura l'esecuzione delle deliberazioni e dei provvedimenti del Consiglio di Amministrazione e della Giunta salva la competenza del Rettore in materia di didattica e di ricerca scientifica.

Articolo 7

1. Il Consiglio di Amministrazione provvede a costituire una Giunta quale sua emanazione operativa composta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione, dal Rettore e da un Consigliere scelto di comune accordo.
2. Possono essere invitati a partecipare alla Giunta i Presidi di Facoltà allorché vengano trattate materie di loro specifica competenza.
3. Sulla base di specifiche deleghe del Consiglio di Amministrazione la Giunta delibera:
   a) a norma della legislazione vigente, in merito alle chiamate dei professori di ruolo, alla nomina dei ricercatori, nonché alla stipula di contratti di insegnamento e di ricerca;
   b) sulle assunzioni del personale non docente con qualifica dirigenziale;

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

c) sentito il Consiglio di Facoltà, sulle modalità di ammissione degli studenti ai corsi di studio;

d) sulle tasse di iscrizione, sui contributi e sugli eventuali esoneri;

e) sul conferimento dei premi, borse di studio e di perfezionamento nonché sugli assegni di ricerca.

4. La Giunta adotta, nei casi di necessità e urgenza, i provvedimenti di competenza del Consiglio di Amministrazione, al quale gli stessi sono sottoposti per la ratifica nella prima riunione successiva.

Articolo 8

1. Il Rettore è nominato ai sensi dell'art. 5 del presente Statuto tra personalità del mondo accademico di riconosciuto valore e qualificazione scientifica.

2. Il Rettore dura in carica un quadriennio e può essere confermato.

3. Il Rettore:

a) riferisce con relazione annuale al Consiglio di Amministrazione sull'attività scientifica e didattica dell'Università;

b) cura l'osservanza di tutte le norme in materia scientifica e didattica;

c) provvede all'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione in materia scientifica e didattica;

d) rappresenta l'Università nelle cerimonie e nel conferimento dei titoli accademici;

e) esercita tutte le altre funzioni ad esso demandate dalle leggi sull'istruzione universitaria, fatte salve le competenze degli altri organi previsti dal presente Statuto.

4. Il Rettore può designare tra i professori ordinari dell'Università un pro-Rettore chiamato a sostituirlo in caso di impedimento o assenza.

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

Articolo 9

1. Il Senato Accademico è composto dal Rettore, che lo convoca e lo presiede e dai Presidi delle Facoltà istituite.
2. L'ordine dei giorno delle sedute del Senato Accademico è comunicato al Presidente del Consiglio di Amministrazione dell'Università.
3. Il Senato Accademico esercita tutte le attribuzioni in materia di programmazione, coordinamento e di indirizzo scientifico e didattico che gli sono attribuite dalle norme dell'ordinamento universitario. In particolare il Senato Accademico:
   a) elabora il programma delle attività didattiche ed il piano di sviluppo dei Corsi di studio dell'Ateneo;
   b) propone la costituzione, modificazione e disattivazione delle strutture didattiche e di ricerca dell'Università;
   c) propone le chiamate dei professori di ruolo, la nomina dei ricercatori di ruolo, e la stipula dei contratti di insegnamento e di ricerca;
   d) esprime parere sui criteri per la ripartizione delle risorse finanziarie per il personale docente e dei finanziamenti per la ricerca;
   e) adotta il proprio regolamento interno di funzionamento;
   f) stabilisce la tipologia delle modalità didattiche da adottare nello svolgimento dei processi di insegnamento/apprendimento, anche attraverso forme di interazione "a distanza", per l'organizzazione delle verifiche del profitto degli studenti.
4. Alle adunanze del Senato Accademico partecipa con voto consultivo il Direttore Generale il quale esercita le funzioni di Segretario del Senato stesso.

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

Articolo 10

1. L'Università adotta un sistema di valutazione interna della gestione amministrativa, delle attività didattiche e di ricerca e degli interventi di sostegno al diritto allo studio. Le funzioni di valutazione sono svolte dal Nucleo di Valutazione Interno composto da un numero di membri determinato entro i limiti e secondo i criteri stabiliti dalle norme vigenti.
2. L'Università assicura al Nucleo di Valutazione Interno l'autonomia operativa, nonché il diritto di accesso ai dati e alle informazioni necessarie e la pubblicità e la diffusione degli atti nel rispetto della normativa e tutela della privacy.

Articolo 11

1. Il Collegio dei Revisori dei conti dell'Università è composto da tre membri effettivi e da due supplenti, scelti prevalentemente tra gli iscritti nel Registro dei Revisori contabili.
2. Le procedure di nomina e di funzionamento del Collegio dei Revisori dei conti sono determinate nel Regolamento per l'amministrazione, la contabilità e la gestione dell'Università adottato dal Consiglio di Amministrazione.

Articolo 12

1. Le Facoltà hanno autonomia scientifica e didattica, nell'ambito del presente Statuto e hanno il compito primario di promuovere e organizzare l'attività didattica per il conseguimento dei titoli accademici, nonché le altre attività didattiche previste dalla legge, dallo Statuto e dai Regolamenti.
2. Sono organi della Facoltà:
   a) il Preside;

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

b) il Consiglio di Facoltà.

3. Il Preside rappresenta la Facoltà, ne promuove e coordina l'attività, sovraintende al regolare funzionamento della stessa e cura l'esecuzione delle delibere del Consiglio di Facoltà. In particolare il Preside:

a) convoca e presiede il Consiglio di Facoltà, predisponendo il relativo ordine del giorno;

b) vigila sull'osservanza delle norme di legge, di Statuto e di Regolamento in materia didattica;

c) cura l'ordinato svolgimento delle attività della Facoltà;

d) è membro di diritto del Senato Accademico;

e) esercita tutte le altre attribuzioni che gli competono in base alle norme di legge, di statuto e di regolamento.

4. Il Preside viene eletto tra i professori di ruolo e fuori ruolo di prima fascia aventi titolo all'elettorato passivo in base alle leggi vigenti ed è nominato dal Rettore. Il Preside dura in carica tre anni accademici ed è rieleggibile per non più di due mandati consecutivi.

5. Il Preside è eletto dai professori di ruolo di prima fascia. La seduta per l'elezione del Preside è presieduta dal Decano della Facoltà. Le modalità di svolgimento delle elezioni sono stabilite dal regolamento generale di Ateneo.

Articolo 13

1. Il Consiglio di Facoltà è composto dai professori di ruolo e fuori ruolo di prima e seconda fascia. Fanno parte inoltre del Consiglio di Facoltà, secondo quanto previsto dal Regolamento generale di Ateneo, i rappresentanti dei ricercatori universitari. Le modalità di funzionamento di ciascun Consiglio di Facoltà sono stabilite dal regolamento di Facoltà, deliberato dal Consiglio nel rispetto di quanto disposto dal Regolamento generale di Ateneo.

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

2. Sono compiti del Consiglio di Facoltà:
   a) la predisposizione e l'approvazione delle proposte di sviluppo della Facoltà, ai fini della definizione dei piani di sviluppo dell'Ateneo;
   b) la programmazione e l'organizzazione delle attività didattiche in conformità alle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione e del Senato Accademico;
   c) la formulazione delle proposte in ordine a tutti gli atti per la copertura degli insegnamenti attivati;
   d) la formulazione delle proposte in ordine ai criteri di ammissione ai corsi di studio;
   e) esercitare tutte le altre attribuzioni ad esso demandate dalle norme sull'ordinamento universitario, fatte salve le competenze degli altri organi previsti dal presente Statuto.

Articolo 14

1. Nel rispetto delle finalità indicate all'art. 1 l'Università può rilasciare i titoli accademici di cui all'art. 3 del Decreto ministeriale n. 509 del 3 novembre 1999, al termine dei corsi di studio a distanza previsti nel Regolamento didattico di Ateneo.
2. L'Università può istituire i corsi previsti dell'art. 6 della Legge 19 novembre 1990, n. 341 in materia di formazione finalizzata e di servizi didattici integrativi nonché ogni altra iniziativa formativa di ogni ordine e grado che la legge attribuisce alle Università.
3. In attuazione dell'art. 1, comma 15, della legge 14 gennaio 1999 n. 4, l'Università può attivare, disciplinandoli nel Regolamento didattico di Ateneo, corsi di perfezionamento scientifico e di alta formazione permanente e ricorrente, successivi al conseguimento delle lauree o delle lauree

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

specialistiche, alla conclusione dei quali sono rilasciati i Master universitari di primo e di secondo livello.

Articolo 15

1. L'Università favorisce attività di ricerca, di consulenza professionale e di servizi a favore di terzi, sulla base di appositi contratti e convenzioni.
2. L'Università collabora con Organismi nazionali e internazionali alla definizione e alla realizzazione di programmi di cooperazione scientifica e di formazione.
3. Al fine di realizzare la cooperazione internazionale l'Università può stipulare accordi e convenzioni con Università e Istituzioni culturali e scientifiche di altri paesi; a tale fine può promuovere e incoraggiare scambi internazionali di docenti, ricercatori e studenti, anche con interventi di natura economica.

Articolo 16

1. Gli ordinamenti didattici dei corsi di studio, di cui all'art. 14 comma 1 del presente Statuto, sono disciplinati dal Regolamento didattico di Ateneo dell'Università e dai regolamenti didattici dei corsi di studio di cui all'art. 12 del Decreto ministeriale n. 509 del 3 novembre 1999.
2. Il Regolamento didattico di Ateneo è deliberato, su proposta del Senato Accademico, dal Consiglio di Amministrazione dell'Università.

Articolo 17

1. Gli insegnamenti nei corsi di studio previsti dal Regolamento didattico di Ateneo sono impartiti da professori universitari di prima e di seconda fascia,

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

da ricercatori nonché da esperti idoneamente qualificati sulla base delle vigenti disposizioni, mediante la stipula di appositi contratti di diritto privato.

2. I contratti di cui al comma precedente possono riguardare anche moduli di insegnamento corrispondenti ad argomenti specifici nell'ambito dell'insegnamento ufficiale.

3. Per l'assunzione, lo stato giuridico ed il trattamento economico e di quiescenza dei professori di ruolo e dei ricercatori si osservano le norme legislative e regolamentari vigenti in materia per il personale docente e ricercatore delle Università statali.

4. I professori trasferiti dalle Università statali e non statali entrano in ruolo con l'anzianità maturata alla data del trasferimento quali professori di ruolo presso le medesime Università statali e non statali.

5. Possono essere proposti per la nomina a professori a contratto professori di ruolo in altre Università, liberi docenti, o studiosi dotati di comprovata ed adeguata qualificazione scientifica o tecnica.

6. Contratti di insegnamento possono essere conferiti anche a docenti o studiosi non aventi la cittadinanza italiana.

7. I contratti di insegnamento determinano gli obblighi didattici, il compenso e le relative modalità di corresponsione. Il compenso è commisurato al grado di qualificazione ed al livello di impegno richiesto.

Articolo 18

1. I docenti di ruolo e i professori a contratto svolgono le attività di insegnamento e di accertamento coordinate nell'ambito delle strutture didattiche al fine di perseguire gli obiettivi formativi prefissati.

2. L'attività di ricerca è compito primario di ogni docente e ricercatore dell'Università.

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

3. L'Università, al fine di consentire l'acquisizione di nuove conoscenze, fondamento dell'insegnamento universitario, fornisce a ciascun docente e ricercatore gli strumenti necessari allo svolgimento della ricerca di base e applicata.

Articolo 19

1. In sede di prima applicazione del presente Statuto, e per un periodo non superiore a mesi 36, le funzioni del Consiglio di Amministrazione, dei Consigli di Facoltà e del Senato Accademico sono svolte da un Comitato tecnico organizzatore costituito dal Presidente del Consorzio TERTIUM, che assume altresì le funzioni di Rettore, e da un massimo di sei componenti designati dal Consiglio di Amministrazione del Consorzio stesso, di cui almeno quattro rivestenti la qualifica di professori universitari.
2. Il Comitato tecnico organizzatore entro 60 giorni dall'insediamento assume le deliberazioni necessarie per il funzionamento dell'Università e per la nomina degli ordinari organi.
3. Il Comitato di cui al comma 1 cesserà dalle sue funzioni all'atto di insediamento degli ordinari organi previsti dal presente Statuto.

Articolo 20

1. Il Direttore Generale dell'Università è assunto su proposta del Rettore con contratto a tempo determinato di durata non superiore a cinque anni rinnovabile, tra persone dotate di esperienza manageriale, previa delibera del Consiglio di Amministrazione. Il contratto stesso definisce i diritti ed i doveri del Direttore Generale e provvede alla definizione del relativo trattamento economico anche in funzione dei risultati conseguiti.

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

Articolo 21

1. Qualora la Università "GUGLIELMO MARCONI" debba per qualsiasi motivo cessare le sue attività, essere privata della sua autonomia o estinguersi, ogni sua attività patrimoniale sarà devoluta dal Consiglio di Amministrazione al Consorzio TERTIUM.

Articolo 22

1. Il Presente Statuto entra in vigore a decorrere dalla data di approvazione da parte del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, ai sensi del Decreto ministeriale 17 aprile 2003 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 98 del 29 aprile 2003.
2. Il presente Statuto è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

UNIVERSITÀ TELEMATICA GUGLIELMO MARCONI
REGOLAMENTO DIDATTICO DI ATENEO

TITOLO 1
OFFERTA FORMATIVA DELL'ATENEO

Art. 1
Autonomia didattica e regolamento didattico di Ateneo

1. Il presente regolamento didattico di Ateneo definisce e disciplina:
   a. gli ordinamenti didattici dei corsi di studio;
   b. le attività ed i servizi didattici integrativi, di orientamento, di sostegno, di aggiornamento, di perfezionamento e di formazione permanente e ricorrente;
   c. i principi generali che le Strutture didattiche dell'Ateneo devono includere nei rispettivi regolamenti didattici;
   d. i criteri per il riconoscimento anche parziale, di studi compiuti presso università straniere ed il riconoscimento dei titoli accademici conseguiti all'estero.

Art. 2
Strutture didattiche

1. Le Facoltà sono le strutture didattiche primarie dell'Ateneo. Ad esse afferiscono i corsi di studio istituiti presso l'Ateneo.

2. Ciascuna Facoltà predispone il proprio regolamento interno.

3. L'elenco delle Facoltà istituite è allegato al presente regolamento.

Art. 3
Corsi e titoli di studio

1. L'Università Guglielmo Marconi utilizza le tecnologie informatiche e telematiche e adotta un'architettura di sistema in grado di gestire e rendere accessibili all'utente i corsi di studio a distanza, al termine dei quali sono rilasciati i titoli accademici.

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

2. L'Università rilascia i seguenti titoli di studio: laurea (L), laurea specialistica (LS), diploma di specializzazione (DL), dottorato di ricerca (DR), Master universitario (MU) di 1° e di 2° livello. I predetti titoli sono conseguiti al termine dei rispettivi corsi di studio e di dottorato.

3. L'Ateneo può attivare, ai sensi delle leggi vigenti, servizi didattici propedeutici o integrativi finalizzati all'aggiornamento ed al completamento della formazione universitaria.

4. I corsi di studio, di cui al comma precedente, possono essere attivati anche in collaborazione con enti pubblici e privati, ai sensi dell'art. 8 della Legge n. 341/90.

5. Il conseguimento dei titoli di studio avviene secondo le modalità previste dalle leggi e dai decreti in vigore.

6. L'Ateneo, sulla base di apposite convenzioni, può rilasciare i titoli di cui al presente articolo anche congiuntamente ad altri atenei italiani ed esteri. Nel caso di convenzioni con atenei esteri la durata dei corsi di studio può essere variamente determinata, fatto salvo quanto previsto dall'art. 8 del DM n. 509/99 e delle eventuali disposizioni normative previste dall'Unione Europea.

7. Il Senato Accademico esamina annualmente le proposte di attivazione di nuovi corsi di studio da sottoporre alla approvazione del Consiglio di Amministrazione.

8. Il Senato Accademico ha il compito di adeguare l'offerta didattica dell'Ateneo procedendo, previo parere del Nucleo di Valutazione, alla revisione triennale, dell'elenco dei corsi di studio attivati dall'Ateneo anche attraverso la verifica del conseguimento effettivo dei relativi obiettivi qualificanti.

9. L'ordinamento didattico di ciascun corso di studio disciplina:

a. la denominazione;
b. la relativa classe di appartenenza;
c. gli obiettivi formativi;
d. il quadro generale delle attività formative da inserire nei curricula;
e. i crediti assegnati a ciascuna attività formativa;
f. la caratteristica della prova finale.

Gli ordinamenti didattici relativi ai corsi di studio attivati sono allegati al presente regolamento e ne costituiscono parte integrante.

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

10. L'ordinamento didattico di ciascun corso di studio dovrà consentire la massima flessibilità di fruizione dei corsi, permettendo sia la selezione del massimo numero di crediti annuali conseguibili, sia la diluizione di tali crediti su un ambito pluriennale.

11. Per i fini di cui al Decreto Ministeriale 17 Aprile 2003, l'organizzazione didattica dei corsi di studio valorizza al massimo le potenzialità delle tecnologie informatiche ed in particolare la multimedialità, l'interattività con i materiali didattici, l'interattività umana, l'adattività, l'interoperabilità dei sottosistemi.

12. I corsi di studio prevedono un alto grado di indipendenza del percorso didattico da vincoli di presenza fisica o di orario specifico e il monitoraggio continuo del livello di apprendimento, attraverso il tracciamento del percorso e attraverso frequenti momenti di valutazione e autovalutazione.

Art. 4

Classi di studio

1. I corsi di studio di primo e secondo livello aventi gli stessi obiettivi formativi qualificanti, afferiscono alle classi di cui all'art. 4 comma 2 del Decreto Ministeriale n. 509/99.

2. I titoli di studio rilasciati dall'Ateneo al termine dei corsi di studio appartenenti alla medesima Classe hanno lo stesso valore legale. Essi sono individuati dalla rispettiva denominazione oltre che dall'indicazione numerica della Classe di appartenenza.

3. Le Facoltà interessate contribuiscono a definire gli ordinamenti didattici dei corsi di studio dell'Università.

4. Attraverso apposite convenzioni possono essere attivati corsi di studio interateneo che saranno disciplinati nel regolamento Didattico di Ateneo.

Art. 5

Corsi di specializzazione

1. Il corso di specializzazione ha l'obiettivo di fornire allo studente conoscenze e abilità per funzioni richieste nell'esercizio di particolari attività professionali e può essere istituito esclusivamente in applicazione di specifiche norme di legge o di direttive dell'Unione Europea fatte già proprie dall'ordinamento giuridico italiano.

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

2. Per essere ammessi ad un corso di specializzazione occorre essere in possesso almeno della laurea, ovvero di altro titolo di studio conseguito all'estero, riconosciuto idoneo ai sensi delle leggi vigenti. Altri requisiti specifici di ammissione, nonché, gli eventuali crediti formativi universitari aggiuntivi rispetto al titolo di studio già conseguito ritenuti necessari per l'ammissione, sono stabiliti dai decreti ministeriali e, a norma di essi, dai Regolamenti didattici.

3. Per conseguire il diploma di specializzazione lo studente deve aver acquisito un numero di crediti compreso tra 300 e 360, comprensivi di quelli già acquisiti e riconosciuti validi per l'ammissione al corso, fatte salve le diverse disposizioni previste da specifiche norme di legge o da direttive dell'Unione Europea.

Art. 6

Corsi di dottorato di ricerca

1. I corsi di dottorato di ricerca hanno l'obiettivo di fornire le competenze necessarie per esercitare, presso Università, enti pubblici o soggetti privati, attività di ricerca di alta qualificazione.

2. Per essere ammessi ad un corso di dottorato di ricerca occorre essere in possesso di una delle Lauree specialistiche comprese nell'elenco delle relative classi e precisato dall'ordinamento didattico relativo al corso di dottorato stesso, o di analogo titolo accademico conseguito all'estero ai sensi delle leggi vigenti. L'accesso ai corsi di dottorato di ricerca è consentito anche ai possessori di diplomi di laurea conseguiti in base alle normative vigenti prima della data di entrata in vigore del Decreto Ministeriale 3 novembre 1999, n. 509.

3. L'istituzione da parte dell'Ateneo dei corsi di dottorato di ricerca, l'approvazione dei relativi ordinamenti didattici e le normative relative all'assegnazione delle borse di studio sono disciplinati dall'art. 4 della Legge 3 luglio 1998, n. 210 e dal Decreto Ministeriale n. 224 del 30 aprile 1999. Sulla base di tale normativa, l'attivazione di un corso di dottorato di ricerca avviene su proposta di uno o più Dipartimenti, sentito il Consiglio di Amministrazione.

4. La denominazione dei corsi di dottorato di ricerca, il loro ordinamento didattico comprensivo dell'eventuale articolazione in curricula e le norme che ne regolano

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

l'attività didattica, sono determinate dal regolamento didattico relativo, elaborato dal Collegio dei docenti e approvato dal Senato Accademico.

Art. 7

Corsi di Master di I° e 2° livello

1. L'Università può attivare corsi di studio, corsi di perfezionamento scientifico e di alta formazione permanente e ricorrente, successivi al conseguimento della laurea o della laurea specialistica, alla conclusione dei quali sono rilasciati i titoli di Master universitario di I° e di 2° livello.

2. L'offerta didattica dei corsi di Master universitario deve essere specificamente finalizzata a rispondere a domande formative specifiche espresse dalla società civile. A tale scopo l'impostazione degli ordinamenti didattici relativi deve essere ispirata ad esigenze di flessibilità e adeguamento periodico al mutamento delle condizioni del mercato del lavoro.

3. L'Ateneo può istituire, in base ad accordi di cooperazione interuniversitaria nazionale o internazionale, corsi di Master congiunti (ossia interuniversitari) di primo e di secondo livello.

4. I corsi di Master universitario possono essere attivati dall'Ateneo anche in collaborazione con enti esterni, pubblici o privati.

5. Per conseguire il Master universitario lo studente deve aver acquisito almeno sessanta crediti oltre a quelli acquisiti per conseguire la laurea o la laurea specialistica. La durata minima dei corsi di Master universitario è di norma un anno.

Art. 8

Attività didattiche integrative

1. Le Strutture didattiche dell'Università, anche in collaborazione con enti esterni, possono assicurare i seguenti servizi didattici integrativi:

a. corsi di orientamento all'inserimento nella professione per laureati;

b. corsi di formazione per docenti di scuola superiore sui temi relativi all'orientamento organizzati sulla base di convenzioni con gli uffici scolastici regionali del MIUR;

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

c. attività didattiche e formative propedeutiche, intensive, di supporto e di recupero, finalizzate a consentire l'assolvimento del debito formativo e a consentire l'accesso al primo anno di corso;
d. attività didattiche e formative di supporto e di recupero, finalizzate a consentire attività formative integrative che rientrano in progetti di miglioramento qualitativo della didattica, con particolare riferimento all'innovazione metodologica;
e. attività di incremento e integrazione dell'offerta formativa prevista dagli ordinamenti didattici (seminari, esercitazioni, corsi di formazione, consulenze su temi relativi all'orientamento inteso come attività formativa, ecc.).

2. Le Strutture didattiche possono, altresì, istituire ai sensi dell'art. 6, secondo comma, della Legge n. 341/90:

a. corsi di preparazione agli esami di Stato per l'abilitazione all'esercizio delle professioni;
b. corsi di preparazione ai concorsi pubblici;
c. corsi di formazione professionale per laureati e/o dottorandi;
d. corsi di formazione permanente;
e. corsi di aggiornamento professionale e di perfezionamento.

3. La partecipazione degli studenti alle attività di cui sopra può essere certificata.

4. Le singole strutture didattiche organizzano le attività integrative, sulla base di uno specifico piano mettendole a disposizione degli studenti, docenti, ricercatori e tecnici esterni all'Università. Per queste attività l'Università può stipulare convenzioni ed intese con i soggetti interessati allo svolgimento delle attività stesse.

TITOLO II

REGOLAMENTI DIDATTICI

Art. 9

Regolamento e ordinamento didattico del corso di studio

1. In base all'art. 12, del Decreto Ministeriale 3 Novembre 1999 n. 509, i regolamenti didattici di un corso di studio specificano gli aspetti organizzativi dei corsi di studio e, nel rispetto dei decreti ministeriali, disciplinano:

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

a. L'organizzazione degli insegnamenti in moduli integrati e coordinati, comprensivi di parti della medesima disciplina o di discipline affini, affidate a docenti diversi;
b. l'elenco degli insegnamenti, con l'indicazione dei settori scientifico-disciplinari di riferimento e delle eventuali articolazioni in moduli di tali insegnamenti, nonché delle altre attività formative contemplate dai decreti ministeriali;
c. la modalità di verifica del livello di conoscenza obbligatoria di una lingua dell'Unione Europea oltre l'italiano;
d. l'articolazione del corso di studio in curricula, l'eventuale possibilità da parte dello studente della formulazione di un piano di studio corrispondente ad un curriculum individuale e le relative modalità di presentazione;
e. l'assegnazione di crediti formativi universitari alle diverse attività formative suddivise per anno di corso, secondo quanto previsto dall'art. 28, in relazione anche alla possibilità di trasferimento di essi nell'ambito dell'Unione Europea;
f. le procedure per il riconoscimento di eventuali crediti acquisiti dallo studente in mobilità in altri percorsi formativi dello stesso Ateneo o di altri Atenei;
g. le eventuali propedeuticità di ogni insegnamento e di ogni altra attività formativa;
h. l'eventuale numero minimo di esami da superare per l'iscrizione ad anni successivi al primo differenziandoli a seconda della qualifica di studente a tempo pieno e studente non a tempo pieno;
i. i limiti della possibilità dell'iscrizione degli studenti nella qualità di fuori corso;
j. i requisiti di ammissione al corso di studio e le eventuali disposizioni relative ad attività formative propedeutiche e integrative istituite allo scopo di consentire l'assolvimento del debito formativo, ai sensi dell'art. 36, comma 2, del presente regolamento;
k. le procedure per l'attribuzione degli argomenti per le dissertazioni di tesi, lo svolgimento degli esami finali per il conseguimento del titolo di studio e relativo Supplemento al diploma.

2. Il regolamento didattico di ciascun corso di studio è approvato dal Senato Accademico, previa delibera del Consiglio di facoltà a cui il corso di studio afferisce, su proposta del Consiglio di corso di studio, fatto salvo quanto previsto dall'art. 12, comma 3, del DM n. 509/99. L'entrata in vigore dell'ordinamento didattico è stabilita con decreto rettorale.

3. Le denominazioni, gli obiettivi formativi, la relativa classe di appartenenza ed il quadro generale delle attività formative da inserire nei curricula sono assunte nel rispettivo ordinamento didattico di un corso di studio, previa consultazione con le organizzazioni rappresentative del mondo della produzione, dei servizi e delle professioni.

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

4. L'ordinamento didattico stabilisce anche quali crediti acquisiti dallo studente saranno riconosciuti validi per l'eventuale prosecuzione degli studi universitari in altri corsi di studio attivati presso l'Ateneo nonché, sulla base di specifiche convenzioni, presso altri atenei.

Art. 10

Master universitari

1. Il Consiglio del corso di studio del Master redige un proprio regolamento didattico. Il regolamento viene approvato dal Consiglio di Facoltà al quale il corso di studio del Master afferisce ed è deliberato dal Senato Accademico.

2. Il regolamento didattico del Master disciplina:

a. le modalità di iscrizione e le modalità di riconoscimento dei titoli per l'ammissione;
b. l'ordinamento didattico del corso;
c. la valutazione dei debiti formativi da colmare per gli studenti in possesso di un titolo di studio non affine al percorso formativo delineato nell'ordinamento didattico;
d. le modalità di svolgimento degli esami finali e del conseguimento del titolo di studio.

3. L'ordinamento didattico del corso del Master disciplina l'organizzazione del percorso formativo.

Art. 11

Dottorato di ricerca

1. Gli ordinamenti dei corsi di studio di dottorato, sono emanati in conformità alle norme stabilite dalla legislazione vigente in materia di dottorati di ricerca.

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

TITOLO III

ATTIVITA' DIDATTICHE

Art. 12

Tipologie ed articolazione degli insegnamenti

1. Gli ordinamenti didattici di qualsiasi corso di studio possono prevedere l'articolazione degli insegnamenti in moduli didattici anche di diversa strutturazione, con attribuzione dei relativi crediti formativi.

2. I corsi di insegnamento di qualsiasi tipologia e durata potranno essere monodisciplinari o integrati, ed essere affidati, in questo secondo caso, alla collaborazione di più docenti e/o ricercatori, secondo le indicazioni e le norme previste dai regolamenti didattici dei corsi di studio.

3. Le diverse modalità previste per l'erogazione dell'attività didattica in rete nell'ambito di ciascun modulo del corso di studio sono organizzate in modo che siano garantiti:

a. l'utilizzo nella connessione in rete delle più adeguate forme di multimedialità in modo che, attraverso un'effettiva integrazione tra diversi media, sia favorita la migliore comprensione dei contenuti;
b. un alto grado di indipendenza del percorso didattico da vincoli di presenza fisica e di orario specifico;
c. l'utilizzo di contenuti didattici standard, interoperabili e modularmente organizzati, personalizzabili rispetto alle caratteristiche degli utenti e ai percorsi di erogazione;
d. il monitoraggio continuo del livello di apprendimento, sia attraverso il tracciamento del percorso che attraverso momenti di valutazione in itinere e di autovalutazione;
e. forme di assistenza e tutoraggio da progettare attraverso criteri di interattività che concili adeguato supporto degli studenti ed efficiente utilizzo delle risorse di tutoraggio.

4. E' consentita da parte delle Facoltà la mutuazione di insegnamenti, attivati presso corsi di studio di altre Facoltà, previo accertamento della loro funzionalità rispetto ai percorsi didattici ai quali devono servire.

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

5. Gli insegnamenti sono impartiti da professori di ruolo, da ricercatori e da professori a contratto.

6. I compiti didattici dei professori di cui al comma 5, sono stabiliti nel rispetto delle norme sullo stato giuridico dei docenti sulla base della programmazione delle attività didattiche dei docenti stessi stabilita dalle competenti strutture didattiche. I predetti compiti didattici, articolati secondo il calendario didattico, comprendono oltre alle attività didattiche istituzionali anche le attività didattiche integrative, di orientamento e di tutorato.

7. Per gli insegnamenti delle discipline non coperti da posto di ruolo, il Consiglio di Amministrazione, sulla proposta del Senato Accademico, delibera sul conferimento di contratti di insegnamento. I contratti stessi possono riguardare anche moduli di insegnamento corrispondenti ad argomenti specifici nell'ambito dell'insegnamento.

8. Ai sensi del DM 21 Maggio 1998, n. 242, possono essere proposti per la nomina a professori a contratto professori di ruolo in altre università, liberi docenti, o studiosi dotati di comprovata ed adeguata qualificazione scientifica o tecnica. Contratti di insegnamento possono essere conferiti anche a docenti o studiosi non aventi la cittadinanza italiana.

9. Nel contratto vengono determinati gli obblighi didattici, il compenso e le sue modalità di corresponsione. Il compenso andrà commisurato al grado di qualificazione ed al livello di impegno richiesto.

Art. 13

Crediti formativi universitari

1. I crediti formativi sono una misura dell'impegno complessivo richiesto allo studente per il raggiungimento degli obiettivi previsti, comprensivo dell'attività didattica assistita e dell'impegno personale, nell'ambito delle attività formative previste dal corso di studi.

2. I crediti corrispondenti a ciascuna attività formativa, vengono acquisiti dallo studente con il superamento dell'esame o di altra forma di verifica del profitto, secondo quanto stabilito dal regolamento del corso di studio.

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

3. I regolamenti dei corsi di studio stabiliscono il numero dei crediti che lo studente deve conseguire in un certo periodo didattico per la prosecuzione degli studi e possono prevedere forme di verifica dei crediti acquisiti per valutarne la non obsolescenza.

4. Lo studente a tempo pieno che non abbia conseguito almeno 30 crediti al primo anno del corso di laurea, 70 al secondo e 120 al terzo si iscrive come ripetente nell'anno corrispondente. Lo studente, che non abbia conseguito almeno 30 crediti al primo anno e 70 al secondo anno della laurea specialistica, si iscrive come ripetente nell'anno corrispondente.

5. L'Ateneo verifica l'adeguatezza dei crediti precedentemente conseguiti ai fini dell'ammissione al corso di laurea specialistica.

6. Il consiglio didattico di ciascun corso di studio valuta la non obsolescenza dei crediti acquisiti dallo studente sospeso che intende riprendere gli studi ed indica a quale anno di corso deve iscriversi.

7. Nel caso di trasferimenti o passaggi di corso di Facoltà, il riconoscimento di crediti acquisiti dallo studente in altro corso di studio dell'Ateneo, ovvero nello stesso o in altro corso di studio di altra Università, anche estera, la Facoltà valuta l'effettivo raggiungimento degli obiettivi formativi qualificanti richiesti dall'ordinamento e indica a quale anno di corso lo studente deve iscriversi. In ogni caso lo studente trasferito da altra sede deve conseguire presso l'Università Guglielmo Marconi almeno 30 crediti su 180 ovvero 45 crediti su 300.

8. Il riconoscimento da parte dell'Ateneo di crediti acquisiti presso altre Università, italiane o estere, può essere determinato in forme automatiche da apposite convenzioni approvate dal Senato Accademico.

9. I regolamenti di Facoltà prevedono i criteri per il riconoscimento dei crediti acquisiti dallo studente in attività formative di livello postsecondario alla cui progettazione e realizzazione l'Università abbia concorso, sulla base e nel rispetto dei protocolli di intesa tra l'Ateneo e gli organismi interessati.

10. Ai fini del conseguimento dei titoli di diverso livello possono essere riconosciuti in termini di crediti periodi di attività e/o esperienze lavorative, debitamente certificati o

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

accertati, maturati al di fuori dei percorsi formativi istituzionali; il riconoscimento compete comunque alla Facoltà di afferenza del corso di studio.

Art. 14

Ulteriori attività formative

1. L'attività didattica dei corsi di studio può essere articolata oltre che nei corsi di insegnamenti ufficiali, in corsi di sostegno, seminari, in esercitazioni, e in altre tipologie di insegnamento ritenute idonee ed adeguate al conseguimento degli obiettivi formativi del corso. Per ciascuna di tali tipologie di insegnamento dovranno essere indicati nei regolamenti didattici l'assegnazione di crediti formativi e il tipo di verifica del profitto che consente il conseguimento dei relativi crediti.

2. I regolamenti didattici disciplinano le forme di stages e tirocini con assegnazione di specifici crediti.

Art. 15

Esami e verifiche del profitto

1. La valutazione degli studenti tramite verifiche di profitto, è svolta presso le sedi dell'Università, da parte di professori universitari e ricercatori.

2. Le verifiche di tipo formativo in itinere (test multiple choice, vero/falso, sequenza di domande con diversa difficoltà, simulazioni, mappe concettuali, elaborati, progetti di gruppo, ecc.) devono essere funzionali per l'autovalutazione dello studente e la valutazione del docente. L'esame finale di profitto deve valorizzare il lavoro svolto in rete tenendo conto dei risultati delle prove intermedie, della qualità della partecipazione alle attività on line e dei risultati della prova finale in presenza.

3. A seconda della tipologia e della durata degli insegnamenti impartiti, i regolamenti didattici di corso di studio stabiliscono il tipo di prove di verifica che determinano per gli studenti il superamento dell'esame e l'acquisizione dei crediti. Tali prove potranno consistere in esami (orali o scritti), la cui votazione viene espressa in trentesimi, o nel superamento di altre prove di verifica (prove orali o scritte, pratiche, grafiche, tesine, colloqui, ecc.) che si risolveranno, conformemente a quanto stabilito nei regolamenti di corso di studio, in un riconoscimento di idoneità riportato nel libretto personale dello studente.

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

4. La composizione delle commissioni degli esami di profitto (orali o scritti), di quelle per le verifiche (prove orali o scritte, pratiche, grafiche, tesine, colloqui, seminari, ecc.), di quelle per le prove in itinere, è definita in base ai seguenti principi:

a. la commissione deve essere composta da almeno due docenti e presieduta dal titolare dell'insegnamento o in caso di suo impedimento da altro docente designato dal Preside o dall'organo previsto dal regolamento; per i corsi integrati la commissione è composta da tutti i titolari degli insegnamenti costituenti il corso ed è presieduta dal docente designato dal Preside o dall'organo previsto dal regolamento;
b. La commissione è responsabile dell'accertamento della preparazione del candidato.

5. Le certificazioni relative ad attività senza prova di verifica possono essere affidate ad un tutor.

6. Gli esami di profitto finali sono pubblici.

7. Ciascun insegnamento dovrà prevedere prove di verifica in itinere che si svolgeranno secondo le modalità stabilite dai regolamenti dei corsi di studio. Gli esiti delle prove in itinere costituiscono elemento di valutazione finale per la commissione giudicatrice.

8. I regolamenti di corso di studio possono prevedere che la valutazione finale riguardi congiuntamente più insegnamenti.

9. Per ciascun insegnamento dovranno essere assicurate sessioni di esame in numero adeguato alle esigenze degli studenti iscritti.

10. Gli appelli d'esame e di altre verifiche del profitto, devono avere inizio alla data fissata e devono essere portati a compimento senza soluzione di continuità. Eventuali deroghe per gravi ed eccezionali motivi dovranno essere autorizzate dal Preside, il quale dovrà provvedere affinché ne sia data tempestiva comunicazione agli studenti. In nessun caso la data d'inizio di un appello potrà essere anticipata.

11. In ciascuna sessione lo studente in regola con la posizione amministrativa potrà sostenere senza alcuna limitazione, tutti gli esami nel rispetto delle propedeuticità previste negli ordinamenti didattici degli studi.

12. La verifica e la certificazione degli esiti formativi, riguardanti le prove in itinere, deve essere realizzata mediante il sistema di tracciamento automatico delle attività formative e consiste nella registrazione delle attività di monitoraggio didattico e tecnico (quantità e qualità delle interazioni rispetto alle scadenze didattiche, di consegna degli

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

elaborati previsti, ecc.). I relativi dati saranno resi disponibili al docente e allo studente per le attività di valutazione e d'autovalutazione.

Art. 16

Esami finali per il conseguimento dei titoli di studio

1. Il titolo di studio è conferito a seguito di esame specifico per ogni livello di corso di studio. I regolamenti didattici dei corsi di studio disciplinano:

a. le modalità dell'esame;
b. le modalità della valutazione conclusiva, che deve tenere conto dell'intera carriera dello studente all'interno dei corsi di studio, dei tempi e delle modalità di acquisizione dei crediti formativi universitari, delle valutazioni sulle attività formative precedenti e sulla prova finale, nonché di ogni altro elemento rilevante quale la partecipazione ad attività culturali e di orientamento.

2. La laurea viene rilasciata con la denominazione della classe di appartenenza e del corso di laurea.

3. Gli esami finali sono pubblici.

4. Per accedere all'esame finale, lo studente deve avere acquisito il numero di crediti previsto dal regolamento didattico dei corsi di studio, nel numero nello stesso definito. Lo studente, inoltre, deve essere in regola con il pagamento delle tasse e dei contributi universitari e presentare domanda al Rettore, nei termini indicati dalle disposizioni in materia.

5. Per il conseguimento della laurea i regolamenti didattici possono prevedere, accanto o in sostituzione di esami consistenti nella discussione di un elaborato scritto, una prova espositiva, finalizzata a dimostrare il raggiungimento degli obiettivi formativi qualificanti del corso. Negli stessi regolamenti vengono stabilite le modalità della prova abilitativa di conoscenza della lingua straniera.

6. Per il conseguimento della laurea specialistica e del dottorato di ricerca i rispettivi regolamenti prevedono l'elaborazione di una tesi scritta, redatta in modo originale dallo studente sotto la guida di un relatore.

7. Entro scadenze periodiche fissate dai regolamenti didattici di Facoltà, gli studenti, tenuti ai sensi dei commi precedenti all'elaborazione di uno scritto finale, inviano richiesta d'assegnazione dell'argomento di tale elaborato e del nominativo del relatore, allo scopo di consentire un adeguato monitoraggio nello svolgimento di tali elaborati.

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

8. Nel caso di corso di studio interateneo, il relativo regolamento didattico dovrà contenere anche le norme che oltre alle attività didattiche-curricolari, disciplinano le modalità di conseguimento del titolo di studio nel quadro di quanto stabilito nelle apposite convenzioni sottoscritte dall'Università Guglielmo Marconi congiuntamente con altri atenei italiani o stranieri.

9. I regolamenti didattici di corso di studio determinano, inoltre, le modalità per il deposito del titolo della tesi di laurea convalidata dal relatore.

Art. 17

Commissioni per il conseguimento del titolo di studio

1. Le Commissioni giudicatrici della prova finale abilitate al conferimento del titolo di studio sono nominate dal Preside di Facoltà che ne designa il Presidente scegliendolo, di norma, tra i professori di prima fascia. Le Commissioni sono composte secondo norme stabilite nei regolamenti didattici, e comunque almeno da cinque membri tra professori di prima e di seconda fascia e ricercatori confermati della Facoltà.

2. Possono far parte della Commissione giudicatrice della prova finale anche professori di Facoltà diverse da quelle cui sono iscritti i candidati, nonché professori a contratto in servizio nell'anno accademico interessato.

3. I Regolamenti di Facoltà stabiliscono le modalità per l'eventuale attribuzione dei compiti di correlatore e di componente della Commissione giudicatrice a esperti esterni, in qualità di cultori della materia, subordinatamente all'accertamento da parte del Consiglio di Facoltà interessato della loro qualificazione scientifica e/o professionale in rapporto con la dissertazione oggetto di esame.

4. Nei corsi di studio interfacoltà la Commissione giudicatrice della prova finale dovrà essere costituita d'intesa tra i Presidi delle Facoltà interessate, da docenti delle diverse Facoltà.

5. Le Commissioni giudicatrici per la prova finale esprimono la loro votazione in centodecimi e possono, all'unanimità, attribuire al candidato il massimo dei voti con lode. Il voto minimo per il superamento della prova è sessantasei centodecimi.

6. Il Calendario delle prove finali deve prevedere appelli, opportunamente distribuiti nell'anno, nel numero adeguato alle esigenze degli studenti iscritti.

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

7. Le modalità per il rilascio dei titoli congiunti di titoli di studio interateneo sono regolate dalle convenzioni che lo determinano.

Art. 18

Osservatorio di Ateneo sulla didattica

1. E' istituito presso l'Ateneo un osservatorio permanente delle attività didattiche, di orientamento e tutorato.

2. L'osservatorio è coordinato dal Rettore o da un suo delegato e ne fa parte una rappresentanza di docenti designati dalle Facoltà.

3. L'osservatorio effettua verifiche e valutazioni sulla qualità della didattica, anche mediante appositi strumenti di rilevazione, concordati con il Nucleo di valutazione. Collabora con il Nucleo di valutazione per la raccolta e l'analisi dei dati sulla didattica.

4. L'osservatorio, su richiesta del Senato Accademico, individua iniziative specifiche, o comuni ai corsi di studio, volte a migliorare la qualità della didattica.

Art. 19

Commissione paritetica per la didattica

1. Ai sensi dell'art. 12 comma 3, del DM 3 Novembre 1999, n. 509, presso ogni Facoltà è istituita una Commissione didattica paritetica con il compito di valutare la coerenza tra i crediti assegnati alle diverse attività formative e gli specifici obiettivi del corso di studio.

TITOLO IV

DIRITTI E DOVERI DEGLI STUDENTI

Art. 20

Carta dei servizi

1. Al fine di consentire la più ampia informazione sulla propria attività l'Università adotta una Carta dei servizi, nella quale sono contenuti:

a. il manifesto degli studi relativo alla attività didattica e formativa proposta;
b. i requisiti delle soluzioni tecnologiche;

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

c. il quadro dei servizi offerti.

In particolare, la Carta dei servizi esplicita le modalità, i piani di studio, le regole di erogazione dei servizi, la metodologia didattica adottata e i livelli di servizio offerti. La Carta dovrà:

- individuare gli standard tecnologici e gli schemi descrittivi, quali metadata dei contenuti e tracciati dei dati anagrafici, utilizzati per descrivere i materiali didattici in rete, gli utenti registrati e i parametri di tracciamento;
- indicare i tempi e le modalità con cui verranno archiviati i tracciamenti a scopo certificativo e/o di verifica dei percorsi di apprendimento intrapresi dagli studenti, in analogia al percorso universitario tradizionale;
- indicare le modalità di identificazione per la verifica e la certificazione degli esiti formativi.

2. La Carta viene resa disponibile annualmente in rete e presso le sedi dell'Università.

Art. 21

Manifesto degli studi

1. Il manifesto degli studi dell'Ateneo è deliberato dal Senato Accademico ed è costituito dall'insieme coordinato dei diversi manifesti di Facoltà.

2. Il manifesto degli studi indica gli ordinamenti dei corsi di studio attivati, con i relativi insegnamenti e i correlati crediti attribuiti; le modalità di accesso ai corsi di studio; le modalità di erogazione e fruizione del processo formativo; le modalità di identificazione e verifica degli esiti formativi; le modalità di tutoraggio; le norme relative alle iscrizioni; i periodi di inizio e di svolgimento delle attività didattiche; i termini entro i quali presentare le eventuali proposte di piani di studio individuali e ogni altra indicazione ritenuta utile.

3. Con periodicità annuale sono resi noti i programmi dettagliati degli insegnamenti attivati, gli orari in cui i docenti sono disponibili all'interazione con gli studenti, le indicazioni di quanto richiesto ai fini degli esami di profitto e per il conseguimento dei titolo di studio, comunicando in tempo utile ogni eventuale variazione delle informazioni precedentemente fornite.

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

Art. 22

Contratto di servizio

1. L'Università al momento dell'iscrizione prevede la stipula con lo studente di un contratto di servizio nel quale vengono fissati le modalità di adesione ai servizi erogati, tasse e contributi differenziati per studenti a tempo pieno e studenti a tempo parziale nonché le modalità di risoluzione del rapporto contrattuale da parte dello studente.

2. Il contratto con lo studente regola l'adesione ai servizi erogati e contempla altresì le modalità di risoluzione del rapporto contrattuale nel caso lo studente lo richieda. In ogni caso, il contratto deve garantire allo studente il completamento del proprio ciclo formativo.

Art. 23

Tutela dei diritti degli studenti

1. E' istituito un Ufficio per la tutela dei diritti degli studenti dell'Università che sarà disciplinato da apposito regolamento deliberato dal Senato Accademico.

2. Gli studenti possono ricorrere all'Ufficio per la tutela dei diritti degli studenti per segnalare disfunzioni e irregolarità.

3. A tutela della qualità dell'offerta didattica di Ateneo, è prevista la certificazione del materiale didattico erogato e dei servizi offerti. Tale certificazione avverrà in base alle previsioni ISO 9001 con la consulenza di una commissione di docenti universitari attivata presso l'Ufficio per la tutela dei diritto degli studenti.

4. All'Ufficio per la tutela dei diritti degli studenti è affidata la garanzia della tutela dei dati personali, mediante l'adozione di tutte le misure di sicurezza previste dalla vigente normativa.

Art. 24

Studente a tempo pieno

1. Gli studenti a tempo pieno si impegnano a sostenere per ogni annualità il numero degli esami previsto dall'ordinamento didattico di quel corso di studio con l'obbligo di assolvere a tutti gli impegni connessi al quadro istituzionale delle attività didattiche.

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

2. La qualifica di studente a tempo pieno è mantenuta negli anni successivi dagli studenti iscritti ai corsi di studio che siano in regola con gli esami previsti dall'ordinamento didattico del corso di studio e che siano in regola con le procedure di iscrizione e i relativi versamenti.

3. Le tasse universitarie sono determinate dal Consiglio di Amministrazione sentito il parere del Senato Accademico.

4. Lo studente che, essendo stato iscritto ad un corso di studio, non rinnovi l'anno seguente l'iscrizione, conserva la possibilità di accedere nuovamente, a domanda, al medesimo corso di studio per l'anno di corso successivo all'ultimo frequentato, purché regolarizzi la propria posizione amministrativa entro i successivi otto anni accademici e il proprio curriculum sia ritenuto congruo con l'evoluzione del contenuto didattico del corso di studio interessato.

5. L'importo della tassa relativa agli anni di interruzione degli studi è stabilito dal Consiglio di Amministrazione, secondo criteri proposti dal Senato Accademico tenendo conto delle ragioni dell'interruzione.

6. Lo studente può richiedere di frequentare insegnamenti riferiti a specifici corsi di studio presso università estere, purché tra le due università siano stabiliti accordi per il riconoscimento degli insegnamenti, secondo il sistema ECTS per quel determinato corso di studio. I crediti acquisiti nelle università estere sono riconosciuti per il proseguimento della carriera universitaria in Italia.

7. Nel periodo di frequenza dei corsi di studio all'estero, lo studente è tenuto al versamento di tasse e contributi universitari, secondo quanto stabilito dagli accordi tra le due università.

8. Lo studente può rinunciare in qualsiasi momento al proseguimento della propria carriera, manifestando in modo esplicito la propria volontà con atto scritto.

9. Ogni anno accademico possono essere bandite borse di studio, destinate a coloro che intendano immatricolarsi ad uno dei corsi di studio dell'Ateneo. Le disponibilità finanziarie necessarie alla attivazione delle borse possono provenire anche da fondi finalizzati di privati o enti.

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

10. Le borse di studio sono determinate dal Consiglio di Amministrazione, su proposta del Senato Accademico. L'assegnazione della borsa di studio è determinata sulla base di una graduatoria di idonei elaborata in base alla verifica delle previste condizioni di merito nonché economiche e patrimoniali dello studente e del suo nucleo familiare.

Art. 25

Studenti a tempo parziale

1 . Per particolari e motivate esigenze personali lo studente può chiedere, all'atto del l'immatricolazione, di essere iscritto ad un corso di studio con la qualifica di studente a tempo parziale.

2. I regolamenti didattici di ogni corso di studio, per i fini di cui all'art. 5, comma 6, del DM 509/99, possono prevedere specifiche forme di verifica periodica dei crediti formativi universitari acquisiti dagli studenti.

3. Lo stato di studente non a tempo pieno dovrà essere annotato dalla Segreteria Studenti sul libretto personale dello studente.

4. La condizione di studente a tempo parziale può essere modificata su motivata richiesta dello studente dall'anno accademico successivo alla regolarizzazione della sua posizione rispetto alle attività didattiche previste per gli studenti a tempo pieno dal regolamento didattico del corso di laurea.

5. I regolamenti didattici dei corsi di studio possono prevedere, per lo studente nella condizione di cui al comma 1, delle differenze del numero minimo di crediti da acquisire in tempi determinati rispetto a quanto indicato per gli studenti iscritti allo stesso corso di studio con la qualifica di studente a tempo pieno (art. 5, comma 6, del DM 509/99).

6. Lo studente può conservare la qualifica di studente a tempo parziale oltre la durata legale del corso, ottemperando ai relativi obblighi, per un numero di anni accademici stabilito dal regolamento didattico del corso di studio, tenendo conto delle norme in vigore e degli eventuali decreti ministeriali che regolano la materia.

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

Art. 26

Modalità di iscrizione ai corsi di studio

1. Al manifesto degli studi sono allegate le disposizioni relative alla preiscrizione da parte degli iscritti all'ultimo anno degli Istituti e Scuole di istruzione secondaria superiore, secondo le modalità stabilite dalla normativa in vigore.

2. Lo studente non può ottenere l'iscrizione contemporanea a due corsi di studio.

3. Nei casi in cui, ai sensi della normativa vigente, l'immatricolazione sia subordinata al superamento di prove di valutazione, l'Università provvede, in tempo utile, ad indicare le modalità e il calendario delle stesse, unitamente ai requisiti richiesti per la partecipazione. Il Senato Accademico determinerà gli eventuali termini di scadenza delle domande di immatricolazione.

Art. 27

Requisiti di ammissione ai corsi di studio e attività formative propedeutiche e integrative

1 .I regolamenti didattici dei corsi di studio possono richiedere allo studente il possesso o l'acquisizione di una adeguata preparazione iniziale, definendo le conoscenze richieste per l'accesso e determinandone, ove necessario, le modalità di verifica. Per i corsi di laurea tale verifica può avvenire anche a conclusione di attività formative propedeutiche di cui al comma seguente. La mancanza di tali pre-requisiti culturali, determinati dai regolamenti, costituisce il debito formativo dello studente.

2. L'Ateneo organizza, all'inizio dei corsi, un test conoscitivo per la verifica dei pre-requisiti e della preparazione iniziale degli immatricolati.

3. Utilizzando i risultati del test di cui al precedente comma, vengono indicati agli studenti specifici obblighi formativi aggiuntivi (da assolvere comunque entro il primo anno del corso di studi). Per l'assolvimento di tali obblighi vengono offerte apposite attività didattiche e di tutorato, indicando le modalità di eventuali prove di verifica degli obblighi, prima dell'inizio dei corsi regolari del primo anno da assolvere, di norma, entro il primo semestre.

4. Allo scopo di favorire l'assolvimento del debito formativo dello studente possono essere organizzate attività formative propedeutiche. Tali attività possono essere svolte,

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

anche in collaborazione con Istituti di istruzione secondaria superiore o con altri enti pubblici o privati, sulla base di apposite convenzioni approvate dal Senato Accademico.

5. Laddove la verifica dell'assolvimento dei debito formativo, nelle forme previste dal regolamento del corso di studio non risulti positiva, il Consiglio di Facoltà può stabilire specifici obblighi formativi da soddisfare comunque entro il primo anno di corso.

6. Per l'ammissione ai corsi di studio II di livello, fermo restando il possesso del titolo di laurea, i relativi regolamenti didattici devono indicare in modo quantitativamente definito i crediti necessari per l'accesso. L'assolvimento del debito formativo così indicato potrà avvenire da parte dello studente o con l'iscrizione a corsi singoli, comunque attivati presso l'Ateneo o presso altre università italiane riconosciuti come soggetti fornitori di credito dal Consiglio di Facoltà, con il superamento dei relativi esami.

7. I regolamenti didattici dei corsi di laurea specialistica specificano i casi nei quali la carriera universitaria del laureato fornisce elementi sufficienti per considerare adeguata la preparazione iniziale, indicando per gli altri casi le modalità di verifica dei requisiti iniziali.

Art. 28

Curricula

1. Nei corsi di laurea, di laurea specialistica e di specializzazione, lo studente può seguire uno dei curricula fissati nel manifesto dell'ordinamento del corso di studi cui è iscritto; oppure, se ne è prevista la possibilità e secondo le modalità ivi indicate, chiedere l'approvazione di un curriculum individuale.

2. In entrambi i casi lo studente opta per uno dei curricula possibili nell'ambito del proprio piano di studi, comunicando alla segreteria studenti tale decisione, entro i tempi fissati dal manifesto degli studi.

Art. 29

Piani di studio ufficiali e piani di studio individuali

1. La presentazione da parte degli studenti dei piani di studio ha luogo nei periodi stabiliti dalle competenti strutture didattiche sulla base di criteri disciplinati dai rispettivi regolamenti.

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

2. L'approvazione dei piani di studio è automatica e viene ottenuta per via telematica qualora non si discostino dai piani di studio ufficiali o ottemperino integralmente ai criteri e ai vincoli stabiliti per i piani di studio individuali. Negli altri casi è subordinata all'esame da parte dei Consigli di Facoltà sentiti i Consigli didattici dei corsi di studio.

3. Nell'ambito dell'offerta didattica dell'Ateneo, lo studente può proporre varianti al piano di studio già approvato presentandone uno nuovo negli anni successivi.

4. I regolamenti di Facoltà possono stabilire speciali modalità per la revisione, fuori dai termini previsti dei piani di studio di studenti prossimi alla laurea che, in relazione a quest'ultima abbiano la necessità di sostituire entro un limite stabilito dal regolamento stesso, esami indicati in precedenza.

5. I regolamenti di Facoltà stabiliscono l'anno di iscrizione a partire dal quale è richiesta o ammessa la presentazione da parte degli studenti dei loro piani di studio. La verifica della corrispondenza tra l'ultimo piano di studio approvato e gli esami di profitto effettivamente superati è condizione per l'ammissione all'esame finale di laurea o di diploma.

6. Lo studente non può includere nel proprio piano di studio individuale né sostenere presso un altro corso di studio esami relativi ad insegnamenti che siano attivati presso il corso di studio al quale è iscritto.

Art.30

Promozione e pubblicità dell'offerta didattica

1. L'offerta didattica dell'Ateneo è resa pubblica, secondo forme e strumenti stabiliti dal Consiglio di Amministrazione su proposta del Rettore.

2. I contenuti, gli orari e le scadenze di tutte le attività didattiche organizzate dalle Facoltà, come gli orari di ricevimento dei docenti e dei ricercatori, il calendario didattico e il calendario degli esami di profitto e delle altre prove di verifica e quello degli esami finali con le relative scadenze sono resi pubblici dai Presidi mediante via telematica e/o mediante altre forme e strumenti che essi riterranno di volta in volta opportuni.

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

Art. 31

Orientamento e tutorato

1. L'Ateneo organizza, anche in collaborazione con istituti di istruzione secondaria superiore e con enti pubblici e privati, attività di orientamento rivolte: agli studenti di scuola secondaria superiore per una scelta guidata degli studi; agli studenti universitari in corso di studi per informarli sui percorsi formativi, sul funzionamento dei servizi e sui benefici per gli studenti; a coloro che hanno già conseguito titoli di studio universitari per favorirne l'inserimento nel mondo del lavoro e delle professioni.

2. Le attività di orientamento e tutorato previste dalle leggi e dai regolamenti sono coordinate dall'apposito servizio di Ateneo.

3. Le attività di tutoraggio si svolgono mediante:

- sistema di tracciamento automatico delle attività formative;
- registrazione delle attività di monitoraggio didattico e tecnico (quantità e qualità delle interazioni rispetto alle scadenze didattiche, di consegna degli elaborati previsti, ecc.). I relativi dati saranno resi disponibili al docente e allo studente per le attività di valutazione e di autovalutazione.

4. Il tutoraggio esercitato da esperti dei contenuti si svolge in forma interattiva come guida/consulenza, coordinamento dell'andamento complessivo della classe, coordinamento del gruppo di studenti, ecc. Tali attività utilizzano i diversi strumenti di interazione disponibili (sistema di FAQ; forum; incontri virtuali; seminari *live* di approfondimento). Il tutor farà ricorso a test on line periodici sincroni e asincroni; interrogazioni virtuali sia asincrone sia sincrone con modalità interattiva attraverso un sistema di aula virtuale, ecc.

Art. 32

Trasferimenti degli studenti ad altro corso di studio nell'ambito dell'Ateneo

1. Lo studente con motivata domanda inoltrata al Rettore può chiedere in qualunque anno di corso, il trasferimento ad altro corso di studio attivato presso l'Ateneo. Il trasferimento è autorizzato dal Rettore, previo parere del Consiglio di Facoltà del corso di studio al quale lo studente intende trasferirsi contenente l'indicazione del riconoscimento della carriera pregressa.

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

2. Nei casi di passaggio a corso di studio che non preveda prove di ammissione e/o non comportino riconoscimenti di carriera, l'ammissione al primo anno è effettuata senza necessità di delibera della Struttura didattica. I casi di passaggio a corsi di studio che prevedano prove di ammissione e/o numero programmato sono disciplinati dai relativi regolamenti di Facoltà.

3. I Consigli di Facoltà deliberano sul riconoscimento, anche parziale, della carriera percorsa da studenti in altri percorsi formativi dello stesso Ateneo, che chiedano, contestualmente all'iscrizione ad un determinato corso di studio il riconoscimento di crediti formativi acquisiti. Questa può essere concessa previa valutazione e convalida dei crediti acquisiti e considerati affini al corso di studio prescelto, nei limiti stabiliti dai regolamenti di corso di studio.

Art. 33

Trasferimenti degli studenti da altri Atenei

1. I Consigli di Facoltà deliberano sul riconoscimento degli studi e dei titoli accademici conseguiti da uno studente presso università sia italiane sia straniere.

2. La durata del corso di studio per lo studente in mobilità, può essere abbreviata per effetto del riconoscimento dei crediti già acquisiti secondo criteri stabiliti dai regolamenti didattici. Il riconoscimento da parte dell'Ateneo di crediti acquisiti presso altre università italiane o estere può essere determinato da apposite convenzioni approvate dal Senato Accademico; tali convenzioni potranno altresì prevedere la sostituzione diretta, all'interno dei curricula individuali, di attività formative impartite nell'Ateneo e richieste dagli ordinamenti didattici con attività formative impartite presso altre università italiane o estere.

3. I regolamenti didattici del corso di studio possono subordinare l'accettazione di un trasferimento ad una specifica prova di ammissione.

4. Lo studente iscritto che, ottenuta la sospensione temporanea degli studi, consegua presso un'università straniera un titolo di studio accademico, può chiedere il riconoscimento dello stesso ai sensi della convenzione di Lisbona.

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

Art. 34

Studenti fuori corso e ripetenti, sospensione degli studi

1. Lo studente si considera fuori corso quando, avendo seguito le attività formative previste dall'ordinamento, non abbia superato gli esami e le altre prove di verifica relative all'intero curriculum e non abbia acquisito entro la durata normale del corso il numero di crediti necessari al conseguimento del titolo.

2. Lo studente si considera ripetente nei casi in cui non abbia ottenuto i crediti previsti dall'ordinamento didattico del corso di studio.

3. Lo studente ha facoltà di sospendere gli studi per l'intero anno accademico nel caso di servizio militare, servizio civile, maternità, ricovero ospedaliero superiore a tre mesi continuativi. Lo studente che chiede tale sospensione, si iscrive al medesimo anno di corso al quale era iscritto prima della sospensione, non paga le tasse per il periodo di sospensione degli studi e non può sostenere alcun tipo di prova di esame.

Art. 35

Mobilità internazionale degli studenti

1 . Gli studenti di qualsiasi corso di studio possono svolgere parte dei propri studi presso università estere o Istituti equiparati, nell'ambito dei programmi europei e/o di accordi bilaterali che potranno prevedere anche il conseguimento di titoli di studio congiunti.

2. La richiesta dello studente di svolgimento di parte dei propri studi all'estero è sottoposta alla autorizzazione del Consiglio di Facoltà che delibera in merito sulla base di criteri generali precedentemente definiti ed inclusi nei propri regolamenti, oltre che sulle modalità di riconoscimento degli studi effettuati all'estero.

3. Agli esami convalidati è attribuita una valutazione in CFU.

4. Le esperienze didattiche acquisite all'estero per le quali non è stata attribuita una valutazione in crediti, possono essere prese in considerazione in sede di esame finale per il conseguimento del titolo di studio.

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

Art. 36

Didattica internazionale

1. I titoli accademici conseguiti presso università straniere possono essere riconosciuti ai sensi della convenzione di Lisbona, fatti salvi gli accordi internazionali e quelli stipulati a seguito di convenzioni interuniversitarie.

2. Nella certificazione della carriera scolastica dello studente è fatta menzione delle attività formative compiute all'estero ed eventualmente le relative modalità.

Art. 37

Trasferimento degli studenti presso altri Atenei

1. Lo studente può ottenere a richiesta in qualunque anno di corso il trasferimento ad altro Ateneo, con domanda inoltrata al Rettore.

Art. 38

Certificazioni e Supplemento al diploma

1. Gli uffici delle segreterie studenti rilasciano, le certificazioni, le attestazioni, le copie, gli estratti ed altri documenti relativi alla carriera scolastica degli studenti, previa verifica della regolarità del pagamento delle tasse e contributi universitari.

2. Ai sensi dell'art. 11, comma 8, del DM 3 novembre 1999, n. 509, tutti i titoli di studio relativi ai percorsi formativi universitari sono accompagnati da un certificato denominato "Supplemento al diploma".

3. Il supplemento al diploma è predisposto secondo modelli conformi a quelli adottati dai paesi europei contenente ogni elemento utile a definire le competenze acquisite dallo studente e relative al suo percorso formativo.

4. Il certificato è strutturato secondo modalità proposte dalle Facoltà interessate ed approvato dal Senato Accademico. Esso contiene indicazioni relative al curriculum di studi seguito dallo studente ed altre eventuali informazioni relative alle esperienze maturate nel corso della preparazione della tesi di laurea.

5. Gli uffici delle segreterie studenti rilasciano certificazioni relative alla carriera parziale documentata dello studente in corso di studi, secondo le medesime modalità indicate

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

nei commi precedenti, previo riconoscimento degli esami fino allora sostenuti con esito positivo e dei crediti ad essi corrispondenti.

TITOLO V

DISPOSIZIONI FINALi

Art. 39

Modifiche del regolamento didattico d'Ateneo

1. Le modifiche al presente regolamento didattico d'Ateneo sono deliberate dal Senato Accademico e dal Consiglio di Amministrazione ed emanate con decreto rettorale, secondo le procedure previste dalle leggi in vigore.

2. Le modifiche di cui al comma precedente entrano in vigore alla data indicata nel decreto di cui al comma stesso.

Art. 40

Rinvio ad altre norme

1. Per tutto quanto non previsto dal presente regolamento si applicano l'art. 17, comma 95, della legge 15 maggio 1997, n. 127, e successive modificazioni e integrazioni, il decreto ministeriale 3 novembre 1999 n. 509, e lo Statuto.

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

UNIVERSITÀ TELEMATICA GUGLIELMO MARCONI
OFFERTA FORMATIVA

INDICE

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

1 Facoltà di Scienze Umanistiche

Corso di Laurea in Lingua e Cultura Italiana

Classe delle Lauree in Lettere (Classe 5)

QUADRO GENERALE – Parte A
Obiettivi formativi specifici

Il corso di Laurea in Lingua e cultura italiana intende formare laureati con una solida formazione di base, metodologica e storica mirata al consolidamento della competenza scritta e orale della lingua italiana e capace di garantire la conoscenza essenziale del patrimonio linguistico e culturale italiano inserendone la specificità nel più generale contesto degli sviluppi culturali europei ed extraeuropei.

I laureati nei corsi di laurea della classe devono:

- possedere una solida formazione di base, metodologica e storica, negli studi linguistici, filologici e letterari;
- possedere la conoscenza essenziale della cultura letteraria, linguistica, storica, geografica ed artistica dell'età antica, medievale e moderna, con conoscenza diretta di testi e documenti in originale;
- possedere la piena padronanza scritta e orale di almeno una lingua dell'Unione Europea, oltre l'italiano;
- essere in grado di utilizzare i principali strumenti informatici e della comunicazione telematica negli ambiti specifici di competenza.

Conoscenze richieste per l'accesso (Art. 6 D.M. 509/99)

L'iscrizione al Corso di Laurea è regolata in conformità alle norme vigenti in materia di accesso agli Studi universitari. Le modalità delle eventuali prove di ammissione e/o delle prove di orientamento, compresi i criteri da adottare per definire i relativi debiti di credito, sono stabilite dall'Ateneo sentito il Consiglio di facoltà. L'accesso agli studenti provenienti da altri Corsi di Studio, sarà regolato dal Cdf su proposta del Cdl competente indicando l'anno d'iscrizione e i crediti già acquisiti e riconosciuti sulla base delle corrispondenze stabilite dell'Ordinamento Didattico.

Caratteristiche della prova finale

La prova finale potrà consistere:

- in una tesina scritta fornita di apparato bibliografico

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

- in un elaborato informatico o audiovisivo su un tema attinente gli ambiti disciplinari costitutivi del corso di laurea
- presentazione di un progetto di intervento finalizzato alla promozione e allo sviluppo della lingua e/o cultura italiana in una realtà interculturale.

Ambiti occupazionali previsti per i laureati

I laureati della classe svolgeranno, anche mediante esperienze pratiche qualificate, conoscenze teoriche e metodologiche, attività professionali in enti pubblici e privati, nel campo del giornalismo e dell'editoria e nelle istituzioni che organizzano attività culturali o operano nel campo della conservazione e della fruizione dei beni culturali.

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

Attività formative del corso di laurea - Parte B
Corso di Laurea in Lingua e Cultura Italiana

	descrizione del corso di laurea	denominazione del corso			tabella di conformità	
(1) N°	(2) Natura dell'attività formativa	(3) Settore/i scientifico-disciplinari di riferimento	(4) CFU assegnati	(5) Tipologia di attività formativa (a,b,c,d,e,f)	(6) Ambito disciplinare	(7) CFU utilizzati
1	Corsi di insegnamento con esercitazioni/laboratori/seminari	L-FIL-LET/12 - Linguistica italiana L-LIN/01 - Glottologia e linguistica	20	A	Discipline linguistiche	25
2	Corsi di insegnamento con esercitazioni/laboratori/seminari	L-FIL-LET/10 - Letteratura italiana	10	A	Discipline attinenti alla letteratura italiana	
3	Corsi di insegnamento con esercitazioni/laboratori/seminari	L-FIL-LET/08 - Letteratura latina medievale e umanistica	8	B	Discipline classiche	45
4	Corsi di insegnamento con esercitazioni/laboratori/seminari	L-FIL-LET/09 - Filologia e linguistica romanza oppure L-LIN/01 – Glottologia e linguistica (sociolinguistica) L-FIL-LET/11 - Letteratura italiana contemporanea L-FIL-LET/12 – Linguistica italiana (Grammatica italiana) L-FIL-LET/13 - Filologia della letteratura italiana L-FIL-LET/14 - Critica letteraria e letterature comparate L-LIN/07 - Lingua e traduzione - lingua spagnola (lingue ispano-americane- traduzione testi in italiano) oppure L-LIN/12 - Lingua e traduzione - lingua inglese (lingue anglo-americane- traduzione testi in italiano)	54	B	Discipline attinenti alle lingue e letterature europee	

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

5	Corsi di insegnamento con esercitazioni/laboratori/seminari	L-ANT/03 - Storia romana oppure M-STO/01 - Storia medievale M-STO/02 - Storia moderna oppure M-STO/04 - Storia contemporanea	16	B	Discipline storiche	
6	Corsi di insegnamento con esercitazioni/laboratori/seminari	L-ANT/07 - Archeologia classica oppure L-ART/01 - Storia dell'arte medievale L-ART/02 - Storia dell'arte moderna oppure L-ART/03 - Storia dell'arte contemporanea L-ART/05 - Discipline dello spettacolo oppure L-ART/06 - Cinema, fotografia e televisione oppure L-ART/07 - Musicologia e storia della musica (drammaturgia musicale)	26	C	Discipline storico-archeologiche e artistiche	20
7	Corsi di insegnamento con esercitazioni/laboratori/seminari	M-GGR/01 - Geografia	8	C	Discipline geografiche	
8		M-PED/03- Didattica e pedagogia speciale (didattica dell'italiano) SPS/08 - Sociologia dei processi culturali e comunicativi	10	C	Discipline informatiche, storiche, filosofiche, psicologiche e pedagogiche	
9	Corsi di insegnamento a scelta dello studente		9	D		9
10	Per la prova finale e per la conoscenza della lingua straniera	Conoscenza della lingua	3	E		9

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

		Prova finale	6			
11	Altre (art.10, comma 1, lettera f) Tirocinio formativo	Tirocinio formativo	10	F		10
			180		TCFU	1_|1_|8_|

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

Corso di Laurea in Scienze dell'Educazione e della Formazione

Classe delle Lauree in Scienze dell'educazione e della formazione (Classe 18)

QUADRO GENERALE - Parte A
Obiettivi formativi specifici

Il corso di laurea in Scienze dell'Educazione e della Formazione ha l'obiettivo di fornire allo studente:

- conoscenze teoriche, epistemologiche e metodologiche delle problematiche educative nelle loro diverse dimensioni, specificità, differenze, condizionamenti, compresi quelli di genere;
- conoscenze teoriche e capacità operative di base nei settori della pedagogia e delle scienze dell'educazione;
- conoscenze e metodologie di ricerca e capacità storico-critiche in tema di storia dell'educazione e delle istituzioni;
- competenze metodologico-didattiche nei settori dell'educazione e della formazione e sui processi di apprendimento-insegnamento anche di discipline specifiche;
- capacità di progettazione e di gestione dei processi di orientamento scolastico e professionale e dei processi formativi;
- conoscenze e atteggiamenti scientifici in merito alla ricerca e alla sperimentazione nei settori delle scienze dell'educazione a livello locale, nazionale, europeo e internazionale;
- conoscenze di base nelle scienze della natura e dell'uomo tali da consentire raccordi disciplinari e interdisciplinari;
- competenze specificamente finalizzate all'integrazione scolastica e al controllo della dispersione;
- competenze utili alla formazione attraverso attività creative con valenza socio-educativa;
- conoscenze sulle dinamiche del mercato del lavoro, sulla formazione continua e sull'educazione degli adulti.

Inoltre il corso di studio richiede che il laureato sia messo in grado di utilizzare efficacemente, in forma scritta e orale almeno una lingua dell'Unione europea e che

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

acquisisca adeguate competenze e strumenti per la comunicazione e la gestione dell'informazione.

Conoscenze richieste per l'accesso (Art. 6 D.M. 509/99)

L'iscrizione al Corso di Laurea è regolata in conformità alle norme vigenti in materia di accesso agli Studi universitari. Le modalità delle eventuali prove di ammissione e/o delle prove di orientamento, compresi i criteri da adottare per definire i relativi debiti di credito, sono stabilite dall'Ateneo sentito il Consiglio di facoltà. L'accesso agli studenti provenienti da altri Corsi di Studio, sarà regolato dal Cdf su prposta del Cdl competente indicando l'anno d'iscrizione e i crediti già acquisiti e riconosciuti sulla base delle corrispondenze stabilite dell'Ordinamento Didattico.

Caratteristiche della prova finale

La laurea in Scienze dell'educazione si consegue dopo aver superato una prova finale, consistente nella discussione di una relazione scritta, elaborata dallo studente sotto la guida di un relatore. Tale relazione riguarda le attività di tirocinio svolte anche in strutture private ovvero attività di ricerca bibliografica.

Ambiti occupazionali previsti per i laureati

I laureati nella classe svolgeranno attività di educatore professionale, educatore di comunità e nei servizi sociali; animatore socio-educativo; operatore nei servizi culturali, nelle strutture educative, in altre attività territoriali, connesse anche al terzo settore; potranno altresì operare come formatore, istruttore o tutor nelle imprese, nei servizi, nelle pubbliche amministrazioni; come educatori infantili potranno operare nelle strutture prescolastiche, scolastiche ed extrascolastiche, nei servizi all'infanzia e in altre attività che richiedano una specifica qualificazione rispetto alla educazione infantile.

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

Attività formative del corso di laurea - Parte B
Corso di Laurea In Scienze dell'Educazione e della Formazione

	descrizione del corso di laurea	denominazione del corso			tabella di conformità	
(1) N°	(2) Natura dell'attività formativa	(3) Settore/i scientifico-disciplinari di riferimento	(4) CFU assegnati	(5) Tipologia di attività formativa (a,b,c,d,e,f)	(6) Ambito disciplinare	(7) CFU utilizzati
1	Corsi di insegnamento con esercitazioni, seminari, laboratori	M-PED/01 - Pedagogia generale e sociale M-PED/02 - Storia della pedagogia M-PED/03 - Didattica e pedagogia speciale M-PED/04 - Pedagogia sperimentale M-PSI/01 - Psicologia generale M-PSI/02 - Psicobiologia e psicologia fisiologica M-PSI/03 - Psicometria M-PSI/04 - Psicologia dello sviluppo e psicologia dell'educazione M-PSI/05 - Psicologia sociale M-PSI/06 - Psicologia del lavoro e delle organizzazioni SPS/07 - Sociologia generale	16-20	A	Discipline pedagogiche e psicologiche	18
2	Corsi di insegnamento con esercitazioni, seminari, laboratori	L-FIL-LET/10 - Letteratura italiana L-FIL-LET/11 - Letteratura italiana contemporanea L-FIL-LET/12 - Linguistica italiana L-LIN/01 - Glottologia e linguistica	15 - 20	A	Discipline linguistico-letterarie	

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

3	Corsi di insegnamento con esercitazioni, seminari, laboratori	L-ANT/03 - Storia romana M-GGR/01 - Geografia M-GGR/02 - Geografia economico-politica M-STO/01 - Storia medievale M-STO/02 - Storia moderna M-STO/03 - Storia dell'europa orientale M-STO/04 - Storia contemporanea M-STO/05 - Storia della scienza e delle tecniche	12-16	A	Discipline storiche e geografiche		
4	Corsi di insegnamento con esercitazioni, seminari, laboratori	M-PED/01 - Pedagogia generale e sociale M-PED/02 - Storia della pedagogia M-PED/03 - Didattica e pedagogia speciale M-PED/04 - Pedagogia sperimentale	20-45	B	Discipline pedagogiche e metodologico-didattiche	15	50
5	Corsi di insegnamento con esercitazioni, seminari, laboratori	M-PED/03 - Didattica e pedagogia speciale M-PSI/07 - Psicologia dinamica M-PSI/08 - Psicologia clinica MED/25 - Psichiatria MED/39 - Neuropsichiatria infantile MED/42 - Igiene generale e applicata MED/44 - Medicina del lavoro MED/50 - Scienze tecniche mediche e applicate	15-40	B	Discipline igienico-sanitarie, della salute mentale e dell'integrazione dei disabili	10-35	

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

6	Corsi di insegnamento con esercitazioni, seminari, laboratori	M-FIL/01 - Filosofia teoretica M-FIL/02 - Logica e filosofia della scienza M-FIL/03 - Filosofia morale M-FIL/04 - Estetica M-FIL/05 - Filosofia e teoria dei linguaggi M-FIL/06 - Storia della filosofia M-FIL/07 - Storia della filosofia antica M-FIL/08 - Storia della filosofia medievale	4-12	B	Discipline filosofiche		
7	Corsi di insegnamento con esercitazioni, seminari, laboratori	L-ART/08 - Etnomusicologia M-DEA/01 - Discipline demoetnoantropologiche SPS/03 - Storia delle istituzioni politiche SPS/08 - Sociologia dei processi culturali e comunicativi	2-4	B	Discipline demo-etno-antropologiche, politiche e sociologiche		

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

8	Corsi di insegnamento con esercitazioni, seminari, laboratori	BIO/01 - Botanica generale BIO/05 - Zoologia BIO/07 - Ecologia BIO/08 - Antropologia BIO/09 - Fisiologia BIO/18 - Genetica CHIM/03 - Chimica generale e inorganica FIS/01 - Fisica sperimentale FIS/05 - Astronomia e astrofisica FIS/08 - Didattica e storia della fisica GEO/01 - Paleontologia e paleoecologia GEO/06 - Mineralogia GEO/12 - Oceanografia e fisica dell'atmosfera INF/01 - Informatica M-EDF/01 - Metodi e didattiche delle attività motorie M-GGR/01 - Geografia MAT/01 - Logica matematica MAT/02 - Algebra MAT/03 - Geometria MAT/04 - Matematiche complementari	4-12	B	Discipline scientifiche		

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

9	Corsi di insegnamento con esercitazioni, seminari, laboratori	IUS/01 - Diritto privato IUS/07 - Diritto del lavoro IUS/08 - Diritto costituzionale IUS/09 - Istituzioni di diritto pubblico IUS/14 - Diritto dell'unione europea SECS-P/01 - Economia politica SECS-P/06 - Economia applicata SECS-P/10 - Organizzazione aziendale SECS-S/01 - Statistica SECS-S/05 - Statistica sociale SPS/04 - Scienza politica SPS/09 - Sociologia dei processi economici e del lavoro SPS/10 - Sociologia dell'ambiente e del territorio SPS/11 - Sociologia dei fenomeni politici SPS/12 - Sociologia giuridica, della devianza e mutamento sociale	8-10	C	Discipline giuridiche, sociali ed economiche		18

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

10	Corsi di insegnamento con esercitazioni, seminari, laboratori	ICAR/17 - Disegno L-ART/02 - Storia dell'arte moderna L-ART/03 - Storia dell'arte contemporanea L-ART/04 - Museologia e critica artistica e del restauro L-ART/05 - Discipline dello spettacolo L-ART/06 - Cinema, fotografia e televisione L-ART/07 - Musicologia e storia della musica M-STO/06 - Storia delle religioni M-STO/07 - Storia del cristianesimo e delle chiese M-STO/08 - Archivistica, bibliografia e biblioteconomia	15-20	C	Discipline storiche e artistiche		
11	Corsi di insegnamento a scelta dello studente		9	D			9
12	Per la prova finale e per la conoscenza della lingua straniera	Conoscenza della lingua	4	E			9
		Prova finale	6				
13	Altre (art.10, comma 1, lettera f) Tirocinio formativo	Tirocinio formativo	14	F			14
			180		TCFU		1| 1| 8|

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

2 Facoltà di Scienze Giuridiche ed Economiche

Corso di Laurea in Scienze del Servizio Sociale

Classe delle Lauree in Scienze del Servizio Sociale (Classe 6)

QUADRO GENERALE – Parte A
Obiettivi formativi specifici

Il corso di Laurea in Scienze del Servizio Sociale è finalizzato alla formazione dell'Assistente Sociale, ovvero alla preparazione di un operatore che svolga la propria attività nell'ambito dei servizi sociali pubblici e privati, tenendo conto delle modalità operative del sistema organizzativo in cui egli opera. I laureati di questo corso di studi, nel lavoro con l'utenza, devono essere in grado di occuparsi della comprensione e delle analisi della richiesta presentata dall'utente del servizio, dell'individuazione e dell'attivazione di tutte le risorse – personali dell'utente, dell'istituzione in cui opera e della comunità locale – che possono essere utilizzate per attivare un percorso di assistenza rispetto alla domanda e/o al problema presentato. Inoltre devono disporre delle capacità utili alla definizione di un progetto di intervento condiviso con l'utente; dell'attuazione e della verifica periodica del piano assistenziale fino al raggiungimento degli obiettivi definiti, mediante l'utilizzo dei metodi e delle tecniche specifiche della disciplina e del corso di studio relativo. I laureati di questo corso di studi devono essere in grado di analizzare le specifiche categorie di persone riconosciute in stato di difficoltà, rispetto alle cui problematiche sono state adottati numerosi provvedimenti legislativi, a livello nazionale e regionale, emanati da fonti diverse. Le diverse aree di intervento di competenza del servizio sociale sono oggi individuate per categorie: l'area anziani, psichiatrica, delle dipendenze patologiche, dell'handicap, della detenzione carceraria, dei minori in stato di abbandono, del rischio di devianza e degli immigrati. In tali aree di intervento sono stati istituiti, presso enti diversi, servizi a cui è attribuita specifica competenza. I laureati del corso di studi in Servizio Sociale svolgeranno attività professionali in strutture alle quali sono state conferite dalla normativa vigente le funzioni e le competenze dei diversi settori, ovvero Enti locali (Regione, Provincia, Comune), Aziende sanitarie locali, Ministeri, Prefetture, IPAB, Ospedali, Aziende e Cooperative private. A tal fine è previsto nel corso di studi un tirocinio obbligatorio da svolgersi sotto la guida di un docente. Tenuto conto dell'ampio spettro di intervento in cui andranno ad operare i laureati della classe, gli studenti possono indirizzare i propri studi, nel terzo anno di corso, sui seguenti quattro percorsi programmati definiti dal regolamento del corso di studi:

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

- organizzazione dei servizi sul territorio ed alla persona;

- processi di integrazione e di socializzazione;

- famiglia e reti sociali;

- interventi nei sistemi carcerari e giudiziari.

Conoscenze richieste per l'accesso (Art. 6 D.M.509/99)

L'iscrizione al Corso di Laurea è regolata in conformità alle norme vigenti in materia di accesso agli Studi universitari. Le modalità delle eventuali prove di ammissione e/o delle prove di orientamento, compresi i criteri da adottare per definire i relativi debiti di credito, sono stabilite dall'Ateneo sentito il Consiglio di facoltà. L'accesso agli studenti provenienti da altri Corsi di Studio, sarà regolato dal Cdf su prposta del Cdl competente indicando l'anno d'iscrizione e i crediti già acquisiti e riconosciuti sulla base delle corrispondenze stabilite dell'Ordinamento Didattico.

Caratteristiche della prova finale

La prova finale dovrà accertare la acquisita conoscenza dei contenuti proposti e potrà essere sostenuta tramite esposizione e discussione di un tema inerente l'attività del Servizio sociale ovvero discussione finale di un paper su casi specifici di intervento nel settore del Servizio sociale.

Ambiti occupazionali previsti per i Laureati

laureati del corso di studi in Scienze del Servizio Sociale svolgeranno attività professionali in strutture alle quali sono state conferite dalla normativa vigente le funzioni e le competenze dei diversi settori, ovvero Enti locali (Regione, Provincia, Comune), Aziende sanitarie locali, Ministeri, Prefetture, IPAB, Ospedali, Aziende e Cooperative private.

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

Attività formative del corso di laurea - Parte B
Corso di Laurea in Scienze del Servizio Sociale

	descrizione del corso di laurea o di laurea specialistica	denominazione del corso			tabella di conformità		
(1) N°	(2) Natura dell'attività formativa	(3) Settore/i scientifico-disciplinari di riferimento	(4) CFU assegnati	(5) Tipologia di attività formativa (a,b,c,d,e,f)	(6) Ambito disciplinare		(7) CFU utilizzati
1	Corsi di insegnamento/esercitazioni/seminari/laboratori	IUS/09 – Istituzioni di diritto pubblico M-PSI/05 – Psicologia sociale M-STO/04 – Storia contemporanea SECS-P/01 – Politica economica SPS/07- Sociologia generale	39	A	Discipline sociologiche, psicologiche, storiche, giuridiche ed economiche		30
2	Corsi di insegnamento/esercitazioni/seminari/laboratori	SPS/07 – Sociologia generale SPS/08- Sociologia dei processi culturali e comunicativi SPS/09- Sociologia dei processi economici e del lavoro SPS/10 – Sociologia dell'ambiente e del territorio SPS/12 – Sociologia giuridica, della devianza e mutamento sociale	54	B	Discipline sociologiche	18	30
3	Corsi di insegnamento/esercitazioni/seminari/laboratori	IUS/01 – Diritto privato IUS/07 – Diritto del lavoro	9	B	Discipline giuridiche		

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

4	Corsi di insegnamento/esercitazioni/seminari/laboratori	M-PSI/04 – Psicologia dello sviluppo e psicologia dell'educazione	3	B	Discipline psicologiche		
5	Corsi di insegnamento/esercitazioni/seminari/laboratori	M-DEA/01 – Discipline demoetnoantropologiche	6	B	Lingue e civiltà		
	descrizione del corso di laurea o di laurea specialistica	denominazione del corso			tabella di conformità		
6	Corsi di insegnamento/esercitazioni/seminari/laboratori	MED/42- Igiene generale e applicata M-PSI/06 – Psicologia del lavoro e delle organizzazioni SPS/02 - Storia delle dottrine politiche	24	C	Formazione interdisciplinare		22
7	A scelta dello studente		9				9
8	Prova per la conoscenza della lingua straniera		3				9
9	Prova finale		6				
10	Altre (Art.10, comma1, lettera f)	Ulteriori conoscenze linguistiche, abilità informatiche e relazionali, tirocini, etc.	27				18
			180		TCFU		|1|1|8|

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

Corso di Laurea in Scienze Economiche

Classe delle Lauree in Scienze Economiche (Classe 28)

QUADRO GENERALE -Parte A
Obiettivi formativi specifici

Il Corso di Laurea in Scienze Economiche è finalizzato a formare soggetti in grado di comprendere, interpretare, operare ed intervenire nel funzionamento dei meccanismi economici delle moderne società industrializzate, sia a livello di sistemi elementari (singole imprese, istituzioni ed organizzazioni sia pubbliche che private operanti a livello microeconomico) sia a livello dei sistemi più complessi ed aggregati (sistemi e relazioni economiche a dimensione nazionale ed internazionale). I laureati nei corsi di laurea della classe devono:

- possedere un'adeguata conoscenza delle discipline economiche ed essere dotati di adeguata padronanza degli strumenti matematico-statistici e dei principi e istituti dell'ordinamento giuridico;
- saper affrontare le problematiche proprie dei sistemi economici e delle aziende che ne costituiscono il tessuto;
- possedere una buona padronanza del metodo della ricerca, della metodica economica e delle tecniche proprie dei diversi settori di applicazione, tenendo anche conto delle innovazioni legate alle analisi di genere;
- possedere competenze pratiche ed operative, relative alla misura, al rilevamento ed al trattamento dei dati pertinenti l'analisi economica nei suoi vari aspetti applicativi;
- possedere un'adeguata conoscenza della cultura organizzativa dei contesti lavorativi;
- essere in grado di utilizzare efficacemente, in forma scritta e orale, almeno due lingue dell'Unione Europea, oltre l'italiano, nell'ambito specifico di competenza e per lo scambio di informazioni generali;

possedere adeguate competenze e strumenti per la comunicazione e la gestione dell'informazione.

Conoscenze richieste per l'accesso (Art..6 D.M. 509/99)

L'iscrizione al Corso di Laurea in Scienze Economiche è regolata in conformità alle norme vigenti in materia di accesso agli Studi universitari. Le modalità delle eventuali prove di ammissione e/o delle prove di orientamento, compresi i criteri da adottare per definire i relativi debiti di credito, sono stabilite dall'Ateneo sentito il Consiglio di

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

facoltà. L'accesso agli studenti provenienti da altri Corsi di Studio, sarà regolato dal Cdf su proposta del Cdl competente indicando l'anno d'iscrizione e i crediti già acquisiti e riconosciuti sulla base delle corrispondenze stabilite dell'Ordinamento Didattico.

Caratteristiche della prova finale

Per essere ammesso a sostenere l'esame di laurea in Scienze Economiche, lo studente dovrà aver superato l'accertamento con esito positivo dell'attività didattica. La prova finale per il conseguimento del titolo può consistere:

- nella discussione di una tesi (che può compilarsi anche in lingua inglese) attinente le materie del Corso di Laurea ed elaborata in modo originale sotto la supervisione di uno o più tutori, tra i quali almeno uno appartenente al Corso di Laurea;

- nell'esposizione di una relazione concernente le eventuali esperienze maturate in un periodo di tirocinio svolto presso enti o istituti di ricerca, aziende e amministrazioni pubbliche, organizzazioni, sotto la guida di un tutore aziendale e di un docente del Corso di Studio.

Nella valutazione della prova finale sarà presa in considerazione, oltre la qualità del lavoro svolto, la capacità di sintesi e la qualità della presentazione in forma scritta ed orale delle attività svolte.

Ambiti occupazionali previsti per i laureati

II laureato in Scienze Economiche potrà adire a tutti quei ruoli nella sfera della produzione e dei servizi in cui sia richiesta capacità di analisi e di interpretazione dei fenomeni economici, potendo inserirsi in attività professionali nei settori economici del pubblico e del privato e dell'economia sociale e di operare sia sul mercato interno che in quelli internazionali; altresì potrà accedere a qualifiche nell'ambito di uffici studi di organismi territoriali, di enti di ricerca nazionali ed internazionali, nelle pubbliche amministrazioni, nelle imprese e negli organismi sindacali e professionali.

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

Attività formative del corso di laurea - Parte B
Corso di Laurea in scienze Economiche

	descrizione del corso di laurea				tabella di conformità		
(1) N°	(2) Natura dell'attività formativa	(3) Settore/i scientifico-disciplinari di riferimento	(4) CFU assegnati	(5) Tipologia di attività formativa (a,b,c,d,e,f)	(6) Ambito disciplinare		(7) CFU utilizzati
1	Corsi di insegnamento/esercitazioni	SECS-P/01 - Economia politica SECS-P/12 - Storia economica	17	A	Economico	8	23
2	Corsi di insegnamento/esercitazioni/laboratori/seminari	SECS-S/06 - Metodi matematici dell'economia e delle scienze attuariali e finanziarie	12	A	Statistico-matematico	5	
3	Corsi di insegnamento	IUS/01 - Diritto privato	6	A	Giuridico	5	
4	Corsi di insegnamento/esercitazioni/laboratori/seminari	SECS-P/07 - Economia aziendale SECS-P/08 - Economia e gestione delle imprese	8	A	Aziendale	5	
5	Corsi di insegnamento/esercitazioni/laboratori/seminari	SECS-P/01 - Economia politica SECS-P/02 - Politica economica SECS-P/03 - Scienza delle finanze SECS-P/04 - Storia del pensiero economico SECS-P/05 - Econometria SECS-P/06 - Economia applicata	44	B	Economico	25	49

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

6	Corsi di insegnamento/esercitazioni/laboratori/seminari	SECS-S/01 - Statistica SECS-S/03 - Statistica economica SECS-S/06 - Metodi matematici dell'economia e delle scienze attuariali e finanziarie	21	B	Statistico-matematico	14	
7	Corsi di insegnamento/esercitazioni/laboratori/seminari	IUS/04 - Diritto commerciale IUS/05 - Diritto dell'economia IUS/07 - Diritto del lavoro IUS/09 - Istituzioni di diritto pubblico	12	B	Giuridico	10	
8	Corsi di insegnamento/esercitazioni/laboratori/seminari	IUS/01 - Diritto privato SECS-P/12 - Storia economica	14	C	Discipline economico-giuridiche		18
9	Corsi di insegnamento/esercitazioni/laboratori/seminari	SPS/07 - Sociologia generale	1	C	Formazione interdisciplinare		
10	Corsi di insegnamento/esercitazioni/laboratori/seminari	SECS-P/07 - Economia aziendale SECS-P/08 - Economia e gestione delle imprese	14	C	Aziendale		
11	A scelta dello studente		10	D			9
12	Per la prova finale e per la conoscenza della lingua straniera	conoscenza della lingua straniera	4	E			9
		prova finale	5				
13	Altre (art. 10, comma 1, lettera f)	Ulteriori conoscenze linguistiche, abilità informatiche e relazionali, tirocini, etc.	12	F			10
			180		TCFU		|1|1|8|

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

Corso di Laurea in Scienze Giuridiche

Classe delle Lauree in Scienze Giuridiche (Classe 31)

QUADRO GENERALE -Parte A
Obiettivi formativi specifici

Il Corso di Laurea in Scienze Giuridiche persegue l'obiettivo formativo di assicurare il dominio dei principali saperi dell'area giuridica. I laureati nei corsi di laurea della classe devono:

- possedere il sicuro dominio dei principali saperi afferenti all'area giuridica, in particolare negli ambiti storico-filosofico, privatistico, pubblicistico, processualistico, penalistico e internazionalistico, nonché in ambito istituzionale, economico, comparatistico e comunitario;
- saper utilizzare efficacemente, in forma scritta e orale, almeno una lingua dell'Unione Europea, oltre l'italiano, nell'ambito specifico di competenza e per lo scambio di informazioni generali;
- possedere adeguate competenze per la comunicazione e la gestione dell'informazione, anche con strumenti e metodi informatici e telematici.

I corsi privilegiano la qualità del processo di apprendimento rispetto alla quantità delle nozioni impartite. L'articolazione dei programmi di insegnamento e degli esami di profitto è organizzata, nel rispetto della libertà di insegnamento, in modo da assicurare l'efficacia degli obiettivi formativi anche attraverso seminari, esercitazioni scritte e orali, tutorati, moduli didattici complementari ed altre forme della didattica, tra cui quella interattiva e quella per studenti lavoratori, nei limiti delle risorse disponibili.

Conoscenze richieste per l'accesso (Art. 6 D.M. 509/99)

L'iscrizione al Corso di Laurea è regolata in conformità alle norme vigenti in materia di accesso agli Studi universitari. Le modalità delle eventuali prove di ammissione e/o delle prove di orientamento, compresi i criteri da adottare per definire i relativi debiti di credito, sono stabilite dall'Ateneo sentito il Consiglio di facoltà. L'accesso agli studenti provenienti da altri Corsi di Studio, sarà regolato dal Cdf su proposta del Cdl competente indicando l'anno d'iscrizione e i crediti già acquisiti e riconosciuti sulla base delle corrispondenze stabilite dell'Ordinamento Didattico.

Caratteristiche della prova finale

La prova finale per il conseguimento della laurea consiste nella trattazione e discussione di un caso di rilevanza interdisciplinare idoneo ad evidenziare la raggiunta maturazione dello studente.

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

Ambiti occupazionali previsti per i laureati

I laureati della classe svolgeranno attività professionali in ambito giuridico-amministrativo, pubblico e privato, nelle amministrazioni, nelle imprese e in altri settori del sistema sociale, istituzionale e libero-professionale.

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

Attività formative del corso di laurea - Parte B
Corso di Laurea in Scienze Giuridiche

	descrizione del corso di laurea	
(1) N°	(2) Natura dell'attività formativa	(3) Settore/i scientifico-disciplinari di riferimento
1	Corsi di insegnamento/esercitazioni	IUS/18 - Diritto romano e diritti dell'antichità IUS/19 - Storia del diritto medievale e moderno IUS/20 - Filosofia del diritto IUS/20 - Filosofia del diritto
2	Corsi di insegnamento	IUS/01 - Diritto privato (istituzioni di diritto privato) IUS/04 - Diritto commerciale IUS/07 - Diritto del lavoro IUS/10 - Diritto amministrativo IUS/13 - Diritto internazionale IUS/15 - Diritto processuale civile IUS/16 - Diritto processuale penale IUS/17 - Diritto penale
3	Corsi di insegnamento/esercitazioni	IUS/02 - Diritto privato comparato IUS/14 - Diritto dell'unione europea IUS/21 – Diritto pubblico comparato

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

	descrizione del corso di laurea	
	Corsi di insegnamento/esercitazioni	IUS/08 –Diritto costituzionale IUS/09 – Istituzioni di diritto pubblico SECS-P/01 – Economia politica SECS-P/03 – Scienza delle finanze
4	A scelta dello studente	
5	Per la prova finale e per la conoscenza della lingua straniera	conoscenza della lingua straniera
		prova finale
6	Altre (art. 10, comma 1, lettera f)	Ulteriori conoscenze linguistiche, abilità informatiche e relazionali, tirocini, etc.

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

3 Facoltà di Scienze e Tecnologie applicate

Corso di Laurea in Scienze Geo-Topo-Cartografiche, Estimative, Territoriali ed Edilizie

Classe delle lauree in Urbanistica e Scienze della Pianificazione Territoriale e Ambientale (Classe 7)

QUADRO GENERALE – Parte A
Obiettivi formativi specifici
I laureati nei corsi di laurea della classe devono:

- possedere le conoscenze di base per analizzare i processi di trasformazione della città e del territorio;
- conoscere le teorie, i metodi e le tecniche di analisi delle forme e delle relazioni funzionali dell'ambiente fisico e dei suoi processi evolutivi;
- possedere le conoscenze di base relative alla pianificazione e progettazione urbanistica, territoriale, ambientale;
- essere in grado di analizzare il montaggio e la gestione dei progetti complessi e dei programmi di opere pubbliche;
- possedere le conoscenze di base per valutare gli effetti delle azioni di pianificazione sul contesto insediativo, ambientale, paesaggistico, sociale ed economico;
- essere capaci di comunicare efficacemente, in forma scritta e orale, in almeno una lingua dell'Unione Europea, oltre l'italiano.

I laureati della classe svolgeranno attività professionali realizzando analisi delle strutture urbane, territoriali e ambientali; concorrendo e collaborando all'elaborazione di atti di pianificazione, programmazione, gestione e valutazione; contribuendo alla definizione di strategie delle amministrazioni, istituzioni e imprese con riferimento al recupero, valorizzazione e trasformazione della città, del territorio e dell'ambiente. Gli ambiti di riferimento potranno essere la libera professione, nonché le attività presso le istituzioni e gli enti pubblici e privati operanti per la trasformazione ed il governo della città, del territorio e dell'ambiente (enti istituzionali, aziende pubbliche e private, studi professionali, società di promozione e progettazione).

Conoscenze richieste per l'accesso al Corso di Studio (Art. 6 D.M. 509/99)
L'iscrizione al Corso di Laurea è regolata in conformità alle norme vigenti in materia di accesso agli Studi universitari. Le modalità delle eventuali prove di ammissione e/o

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

delle prove di orientamento, compresi i criteri da adottare per definire i relativi debiti di credito, sono stabilite dall'Ateneo sentito il Consiglio di facoltà. L'accesso agli studenti provenienti da altri Corsi di Studio, sarà regolato dal Cdf su prposta del CdI competente indicando l'anno d'iscrizione e i crediti già acquisiti e riconosciuti sulla base delle corrispondenze stabilite dell'Ordinamento Didattico.

Caratteristiche della prova finale

La prova finale, tendente ad accertare la preparazione tecnico-scientifica e professionale del candidato, consiste nella stesura e discussione di un elaborato scritto, o di un progetto, o di una relazione tecnica sull'attività di tirocinio.

Sbocchi professionali

Gli ambiti di riferimento possono essere la libera professione, nonché le attività presso le istituzioni e gli enti pubblici e privati operanti per la trasformazione ed il governo della città, del territorio e dell'ambiente (enti istituzionali, aziende pubbliche e private, studi professionali, società di promozione e progettazione). Inoltre il laureato potrà svolgere attività professionale riguardante il rilievo topo-cartografico nel contesto territoriale, progettazione, direzione dei lavori e dei cantieri nel campo delle costruzioni civili nonché attività per lo sviluppo di perizie estimative nell'ambito civile.

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

Attività formative del corso di laurea - Parte B
Corso di Laurea in Scienze Geo-Topo-Cartografiche, Estimative, Territoriali ed Edilizie

	descrizione del corso di laurea	denominazione del corso			tabella di conformità	
(1) N°	(2) Natura dell'attività formativa	(3) Settore/i scientifico-disciplinari di riferimento	(4) CFU assegnati	(5) Tipologia di attività formativa (a,b,c,d,e,f)	(6) Ambito disciplinare	(7) CFU utilizzati
1	Corsi di insegnamento con esercitazioni/laboratori	INF/01 - Informatica ING-INF/05 - Sistemi di elaborazione delle informazioni MAT/03 - Geometria MAT/05 - Analisi matematica MAT/06 - Probabilità e statistica matematica MAT/08 - Analisi numerica MAT/09 - Ricerca operativa SECS-S/01 - Statistica SECS-S/02 - Statistica per la ricerca sperimentale e tecnologica SECS-S/03 - Statistica economica SECS-S/04 - Demografia	16-20	A	Matematica, informatica statistica e demografia	27
2	Corsi di insegnamento con esercitazioni/laboratori	BIO/07 - Ecologia BIO/08 - Antropologia GEO/02 - Geologia stratigrafica e sedimentologica GEO/04 - Geografia fisica e geomorfologia M-DEA/01 - Discipline demoetnoantropologiche M-GGR/01 - Geografia M-GGR/02 - Geografia economico-politica	8-10	A	Ecologia, geografia e geologia	

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

	descrizione del corso di laurea	denominazione del corso			tabella di conformità	
3	Corsi di insegnamento con esercitazioni/laboratori	ICAR/06 - Topografia e cartografia ICAR/17 - Disegno	12-16	A	Rappresentazione	
4	Corsi di insegnamento con esercitazioni/laboratori	GEO/05 - Geologia applicata ICAR/01 - Idraulica ICAR/02 - Costruzioni idrauliche e marittime e idrologia ICAR/04 - Strade, ferrovie e aeroporti ICAR/05 - Trasporti ICAR/14 - Composizione architettonica e urbana ICAR/15 - Architettura del paesaggio ICAR/18 - Storia dell'architettura ICAR/19 - Restauro ICAR/20 - Tecnica e pianificazione urbanistica ICAR/21 - Urbanistica ICAR/22 - Estimo	30-60	B	Architettura e ingegneria	36

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

	descrizione del corso di laurea	denominazione del corso			tabella di conformità	
5	Corsi di insegnamento con esercitazioni/laboratori	AGR/01 - Economia ed estimo rurale IUS/01 - Diritto privato IUS/09 - Istituzioni di diritto pubblico IUS/10 - Diritto amministrativo IUS/14 - Diritto dell'unione europea M-PSI/01 - Psicologia generale M-PSI/05 - Psicologia sociale SECS-P/01 - Economia politica SECS-P/02 - Politica economica SECS-P/03 - Scienza delle finanze SECS-P/06 - Economia applicata SECS-P/07 - Economia aziendale SECS-P/08 - Economia e gestione delle imprese SECS-P/10 - Organizzazione aziendale SPS/04 - Scienza politica SPS/07 - Sociologia generale SPS/10 - Sociologia dell'ambiente e del territorio	24-36	B	Diritto, economia e sociologia	
6	Corsi di insegnamento con esercitazioni/laboratori	L-ANT/07 - Archeologia classica L-ANT/08 - Archeologia cristiana e medievale L-ANT/09 - Topografia antica L-ANT/10 - Metodologie della ricerca archeologica L-ART/02 - Storia dell'arte moderna L-ART/03 - Storia dell'arte contemporanea M-PSI/06 - Psicologia del lavoro e delle organizzazioni M-STO/02 - Storia moderna M-STO/04 - Storia contemporanea M-STO/05 - Storia della scienza e delle tecniche	1-3	C	Cultura umanistica	18

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

	descrizione del corso di laurea	denominazione del corso			tabella di conformità	
7	Corsi di insegnamento con esercitazioni/laboratori	AGR/02 - Agronomia e coltivazioni erbacee AGR/03 - Arboricoltura generale e coltivazioni arboree AGR/05 - Assestamento forestale e selvicoltura AGR/08 - Idraulica agraria e sistemazioni idraulico-forestali AGR/10 - Costruzioni rurali e territorio agroforestale AGR/11 - Entomologia generale e applicata AGR/14 - Pedologia BIO/01 - Botanica generale BIO/02 - Botanica sistematica BIO/03 - Botanica ambientale e applicata CHIM/07 - Fondamenti chimici delle tecnologie CHIM/12 - Chimica dell'ambiente e dei beni culturali FIS/01 - Fisica sperimentale FIS/06 - Fisica per il sistema terra e per il mezzo circumterrestre FIS/07 - Fisica applicata (a beni culturali, ambientali, biologia e medicina) GEO/03 - Geologia strutturale GEO/07 - Petrologia e petrografia GEO/08 - Geochimica e vulcanologia GEO/09 - Georisorse minerarie e applicazioni mineralogico-petrografiche per l'ambiente ed i beni culturali GEO/10 - Geofisica della terra solida ICAR/03 - Ingegneria sanitaria - ambientale ICAR/07 - Geotecnica ICAR/08 - Scienza delle costruzioni ICAR/09 - Tecnica delle costruzioni ICAR/11 - Produzione edilizia ICAR/12 - Tecnologia dell'architettura ING-IND/11 - Fisica tecnica ambientale	35-45	C	Cultura architettonica, ingegneristica e dell'ambiente	
		ING-IND/35 - Ingegneria economico-gestionale 33 ING-INF/03 - Telecomunicazioni MED/42 - Igiene generale e applicata				

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

	descrizione del corso di laurea	denominazione del corso			tabella di conformità	
8	Corsi di insegnamento a scelta dello studente		9	D		9
9	Prova per la conoscenza della lingua		5	E		9
10	Prova finale		4			
11	Altre (art.10, comma 1, lettera f)	Ulteriori conoscenze linguistiche, abilità informatiche e relazionali, tirocini, etc	9	F		9
			180		TCFU	108

04A02489

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

GIANFRANCO TATOZZI, *direttore* FRANCESCO NOCITA, *redattore*

(G403035/1) Roma, 2004 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. - S.

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

CANONI DI ABBONAMENTO ANNO 2004 (Salvo conguaglio)*

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE I (legislativa)

		CANONE DI ABBONAMENTO	
Tipo A	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari: *(di cui spese di spedizione € 219,04)*	- annuale	€ **397,47**
	(di cui spese di spedizione € 109,52)	- semestrale	€ **217,24**
Tipo A1	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i soli supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi: *(di cui spese di spedizione € 108,57)*	- annuale	€ **284,65**
	(di cui spese di spedizione € 54,28)	- semestrale	€ **154,32**
Tipo B	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale: *(di cui spese di spedizione € 19,29)*	- annuale	€ **67,12**
	(di cui spese di spedizione € 9,64)	- semestrale	€ **42,06**
Tipo C	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti della CE: *(di cui spese di spedizione € 41,27)*	- annuale	€ **166,66**
	(di cui spese di spedizione € 20,63)	- semestrale	€ **90,83**
Tipo D	Abbonamento ai fascicoli della serie destinata alle leggi e regolamenti regionali: *(di cui spese di spedizione € 15,31)*	- annuale	€ **64,03**
	(di cui spese di spedizione € 7,65)	- semestrale	€ **39,01**
Tipo E	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni: *(di cui spese di spedizione € 50,02)*	- annuale	€ **166,38**
	(di cui spese di spedizione € 25,01)	- semestrale	€ **89,19**
Tipo F	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, ed ai fascicoli delle quattro serie speciali: *(di cui spese di spedizione € 344,93)*	- annuale	€ **776,66**
	(di cui spese di spedizione € 172,46)	- semestrale	€ **411,33**
Tipo F1	Abbonamento ai fascicoli della serie generale inclusi i supplementi ordinari con i provvedimenti legislativi e ai fascicoli delle quattro serie speciali: *(di cui spese di spedizione € 234,45)*	- annuale	€ **650,83**
	(di cui spese di spedizione € 117,22)	- semestrale	€ **340,41**

N.B.: L'abbonamento alla GURI tipo A, A1, F, F1 comprende gli indici mensili
Integrando con la somma di € **80,00** *il versamento relativo al tipo di abbonamento alla* Gazzetta Ufficiale *- parte prima - prescelto, si riceverà anche l'Indice Repertorio Annuale Cronologico per materie anno 2004.*

BOLLETTINO DELLE ESTRAZIONI

Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione) € **86,00**

CONTO RIASSUNTIVO DEL TESORO

Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione) € **55,00**

PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI
(Oltre le spese di spedizione)

Prezzi di vendita:		
	serie generale	€ 0,77
	serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione	€ 0,80
	fascicolo serie speciale, *concorsi*, prezzo unico	€ 1,50
	supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione	€ 0,80
	fascicolo Bollettino Estrazioni, ogni 16 pagine o frazione	€ 0,80
	fascicolo Conto Riassuntivo del Tesoro, prezzo unico	€ 5,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II (inserzioni)

Abbonamento annuo	*(di cui spese di spedizione € 120,00)*		€ **318,00**
Abbonamento semestrale	*(di cui spese di spedizione € 60,00)*		€ **183,50**
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione)		€ 0,85	

I.V.A. 20% inclusa

RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI

Abbonamento annuo		€ **188,00**
Abbonamento annuo per regioni, province e comuni		€ **175,00**
Volume separato (oltre le spese di spedizione)	€ 17,50	

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

Per l'estero i prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e straordinari, relativi ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell'abbonamento in corso. Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli, vengono stabilite, di volta in volta, in base alle copie richieste.

N.B. - Gli abbonamenti annui decorrono dal 1° gennaio al 31 dicembre, i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno e dal 1° luglio al 31 dicembre.

Restano confermati gli sconti in uso applicati ai soli costi di abbonamento

ABBONAMENTI UFFICI STATALI
Resta confermata la riduzione del 52% applicata sul solo costo di abbonamento

* tariffe postali di cui al Decreto 13 novembre 2002 (G.U. n. 289/2002) e D.P.C.M. 27 novembre 2002 n. 294 (G.U. 1/2003) per soggetti iscritti al R.O.C.

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

€ 4,80